

Allegato alla delibera di C.C. n.      del

Comune Civitella M. Raimondo Prot.n.0003235 del 07-11-2018



IL SINDACO

IL R.U.P.

IL SEGRETARIO COMUNALE

**Comune di CIVITELLA MESSER RAIMONDO**  
Provincia di Chieti

## PIANO REGOLATORE ESECUTIVO

ADOZIONE CONSIGLIO COMUNALE	Delibera C.C. n°11 del 19.07.2011
DEPOSITO SEGRETERIA COMUNALE	Dal 12.10.2011
PUBBLICAZIONE B.U.R.A.	Bollettino n°61 del 12.10.2011
CONTRODEDUZIONI CONSIGLIO COMUNALE	Delibera C.C. n°4 del 20.02.2012
CONFERENZA DEI SERVIZI	Conclusa il 26.06.2012
PARERE S.U.P.	Parere n°__ del ____
APPROVAZIONE DEFINITIVA CONSIGLIO COMUNALE	Delibera C.C. n°__ del ____



ALLEGATO

# RO2

## NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

DATA : 08.04.2014  
AGGIORN. : 25.07.2014

DIMENS. : 210x297  
N° FOGLI : 45

COLLABORATORE  
dott. arch. Cinzia FERRARA  
dott. arch. Alberto ULISSE

PROGETTISTA  
dott. ing. Italo BONA

2905 Ud XX Ur XXX NTA 9 RO2 0414 au 3 .TXT

Questo elaborato è di proprietà dello STUDIOBONA ed è protetto a termini di legge



INDICE

<b>TITOLO 1 : NORME DI CARATTERE GENERALE.....</b>	<b>3</b>
Art.1 Campo di Applicazione .....	3
Art.2 Effetti del Piano Territoriale Provinciale.....	3
Art.3 Effetti del Piano Regionale Paesistico .....	3
Art.4 Effetti del Piano del Parco Nazionale della Majella .....	3
 <b>TITOLO II: ATTUAZIONE DEL PRE.....</b>	 <b>4</b>
<b>Capo 1: Disposizioni Generali .....</b>	<b>4</b>
Art.5 Piani particolareggiati .....	4
Art.6 Norme particolari per il recupero urbanistico ed edilizio .....	5
Art.7 Comparti edilizi .....	5
Art.8 Lotti Edificatori Assoggettati a Convenzionamento .....	6
Art.9 Aree sottoposte a vincolo preordinato all'esproprio o a reiterazione dei vincoli: Perequazione .....	7
Art.10 Definizioni e Parametri Urbanistici ed Edilizi .....	7
Alloggio.....	8
Altezza della Costruzione (H).....	8
Altezza delle Fronti di un Edificio (Hf).....	8
Centro Abitato .....	9
Centro Edificato.....	9
Centro Urbano.....	9
Distanza dai Confini (Dc).....	9
Distanza dai Fili Stradali (Ds).....	10
Distanza tra le Fronti degli Edifici (Df) .....	10
Indice di Piantumazione (Ip).....	11
Indice di Utilizzazione Fondiaria (UF).....	11
Indice di Utilizzazione Territoriale (UT) .....	11
Lunghezza Massima delle Fronti (Lm).....	11
Numero dei Piani (N).....	11
Parcheggio Pubblico (P).....	11
Parcheggio Privato (Pp) .....	11
Rapporto di copertura (RC).....	12
Spazi Interni agli Edifici (Si).....	12
Superficie Coperta di un Edificio (SC).....	12
Superficie Edificabile (Se) .....	12
Superficie Fondiaria (SF) .....	13
Superficie Fondiaria Residua (SFR).....	13
Superficie Residua (SR).....	13
Superficie Minima dei Lotto (Sm) .....	13
Superficie destinata alle Opere di Urbanizzazione Primaria (Su1).....	13
Superficie destinata ad Opere di Urbanizzazione Secondaria (Su2) .....	13
Superficie Utile (SU).....	13
Superficie Territoriale (ST) .....	14
Volume di un Edificio (V) .....	14
Art.11 Vincoli di Piano.....	15
Vincoli di inedificabilità parziale o assoluta.....	15
Vincoli condizionanti l'uso dei suoli .....	16
Siti di Interesse Comunitario (SIC): .....	17
Parco Nazionale della Majella-ZPS IT7140129.....	17
Art.12 Prevalenza degli Elaborati.....	17
 <b>Capo II: Zone di Attuazione del Piano.....</b>	 <b>18</b>

Art.13	Disposizioni Generali.....	18
Art.14	Norme per la difesa dall'inquinamento .....	19
	Inquinamento Acustico .....	19
	Inquinamento luminoso .....	20
Art.15	Disposizioni In Materia Di Risparmio Energetico, Utilizzo Di Fonti Rinnovabili E Di Materiali Biocompatibili .....	23
Art.16	Zona A Centro Storico e Recupero .....	24
	interventi ammessi .....	25
	Interventi pubblici comunali .....	26
Art.17	Zona A1 – Nucleo Storico: Impianto Originario.....	27
Art.18	Zona A2 – Nucleo Storico: Prima Espansione di Crinale.....	28
Art.19	Zona A3 – Nucleo Storico: Consolidamento Urbano.....	28
Art.20	Zona B1 Completamento dei Nuclei Originari.....	28
Art.21	Zona C1 Nuova Urbanizzazione Residenziale-turistica .....	30
Art.22	Zona D1 Artigianale di Completamento .....	31
Art.23	Bis Zona D2 Ricettiva di tipo Naturalistico-Ambientale .....	33
Art.22	Zone Agricole, Disposizioni Generali .....	34
Art.23	Nuclei Rurali di recupero .....	35
Art.24	Edifici isolati di pregio.....	36
Art.25	Zona E1 Agricola Normale .....	36
Art.26	Zona E2 Agricola Speciale.....	38
Art.27	Zone F - Standard Urbanistici .....	38
Art.28	Zona F1 Verde PubblicoAttrezzato/Parco Urbano .....	39
Art.29	Zona F2: Parco Archeologico - La Fonte .....	39
Art.30	Zona F3 Parco Fluviale-Lacuale dell'Aventino .....	40
Art.31	Zona F4 Attrezzature di Interesse Generale .....	41
Art.32	Zona F5 Attrezzature Scolastiche .....	41
Art.33	Zona F6 - Parcheggi Pubblici.....	41
Art.34	Zona F7 – Parco dello Sport e dell'Energia.....	41
Art.35	Zona F8 - Attrezzature Tecnologiche.....	42
Art.36	Zona G1 Area ad Elevato Valore Ambientale (parco).....	42
Art.37	Zona G2 Verde di Rispetto.....	42
Art.38	Zona G3 Attrezzature Complementari alla Residenza.....	42
Art.39	Zona G4 - Attrezzature Di Interesse Turistico-Culturale .....	43
Art.40	Zona G5- Area Cimiteriale .....	43
Art.41	Zona G6- di Rispetto Cimiteriale .....	43
Art.42	Zona G7- Recupero Detrattori ambientali .....	43
Art.43	Edifici Residenziali Esistenti.....	44
Art.44	Distributori di carburante .....	45

## **TITOLO 1: NORME DI CARATTERE GENERALE**

### **Art.1 CAMPO DI APPLICAZIONE**

Qualsiasi attività di modificazione di beni immobili che comporti la trasformazione urbanistica ed edilizia nel territorio comunale è regolata a tutti gli effetti dalla presente normativa.

Tutte le disposizioni contenute nella presente normativa si intendono automaticamente aggiornate per effetto di nuove o diverse disposizioni legislative sovraordinate.

### **Art.2 EFFETTI DEL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE**

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) esplica la sua efficacia mediante le previsioni e prescrizioni di cui all'articolo 7, comma III, della L.U.R. 18/83 e s.m.i., relativamente al territorio comunale, diventando parte integrante della presente normativa nei modi stabiliti dall'ultimo comma art. 8 della citata Legge Regionale.

### **Art.3 EFFETTI DEL PIANO REGIONALE PAESISTICO**

Il Piano Regionale Paesistico (PRP) esplica la sua efficacia, relativamente al territorio comunale mediante le previsioni e prescrizioni contenute nel suo articolato in vigore, diventando parte integrante della presente normativa in quanto piano sovraordinato.

### **Art.4 EFFETTI DEL PIANO DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA**

Il Piano del Parco Nazionale della Majella esplica la sua efficacia, relativamente al territorio comunale mediante le previsioni e prescrizioni contenute nel suo articolato in vigore, diventando parte integrante della presente normativa in quanto piano sovraordinato.

## TITOLO II: ATTUAZIONE DEL PRE

### Capo 1: Disposizioni Generali

#### Art.5 PIANI PARTICOLAREGGIATI

Allo scopo di assicurare caratteri unitari degli interventi, nonché una equa ripartizione degli oneri e dei benefici tra le proprietà interessate, nelle zone destinate alla nuova edificazione, ed in quelle in cui è ritenuta opportuna una sistemazione urbanistico-edilizia adeguata, sono individuati perimetri di zone omogenee sottoposte a progettazione urbanistica preventiva.

Il contenuto di dette progettazioni, relativamente alle parti graficamente definite nel presente P.R.E. in scala 1:1.000 e per quanto specificato negli Allegati Normativi, si intende prevalente su ogni altra disposizione generale di zona data dalla presente normativa, fermo restando la congruenza con le disposizioni vigenti in materia ed il rispetto dei rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti e quelli pubblici (standard) ai sensi del D.M. 2.4.68 n.1444.<sup>1</sup>

L'attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi in dette zone è unicamente subordinata a stipula di convenzione, secondo gli schemi allegati, per la realizzazione delle opere d'urbanizzazione e la cessione al Comune delle aree da destinare alle stesse.

Qualora la maggioranza assoluta (in termini di valore imponibile catastale) dei proprietari, riuniti in consorzio, non intenda accettare l'assetto previsto nelle tavole di piano, potrà avvalersi della norma sui comparti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26, L.R. 18/83 e s.m.i. e secondo quanto indicato nel successivo art.7 della presente norma.

Nel caso di esigenze particolari, per le caratteristiche morfologiche del comparto, per ragioni di interesse pubblico e/o a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale che dovrà esprimersi con Deliberazione di G.M., è consentita, su terreni da individuarsi e mettersi a disposizione da parte del proponente, la localizzazione, al di fuori del comparto di intervento, comunque nelle immediate vicinanze e fermo restando la congruenza con le disposizioni vigenti in materia ed il rispetto dei rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti e quelli pubblici (standard) ai sensi del D.M. 2.4.68 n.1444<sup>2</sup>, dei servizi pubblici, fermo restando il limite di edificabilità territoriale. In tali casi, in luogo della cessione delle aree per servizi prescritta ai precedenti commi, può essere disposta la monetizzazione delle aree che sarà determinata tenendo come base i

<sup>1</sup> in recepimento del parere espresso dalla Provincia di Chieti – Settore Urbanistica n.12979 del 08/04/14

<sup>2</sup> in recepimento del parere espresso dalla Provincia di Chieti – Settore Urbanistica n.12979 del 08/04/14

criteri per il calcolo dell'indennità d'espropriazione ai sensi della normativa vigente ed oggetto di convenzione, congruando tra i terreni previsti dal piano di comparto e quelli proposti, da valutarsi, questi ultimi, in ragione della metà dei primi.

Tutte le convenzioni e gli atti di cessione stipulati in attuazione del P.R.E. sono sottoposte al trattamento fiscale di cui alla legge 28.06.43 n.666 e art.32 D.P.R. 29.09.73 n.601 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione di imposta ipotecaria e catastale) con riferimento all'art.9 della L.R. 89/98, oltre all'applicazione di altri eventuali successivi benefici più favorevoli.

#### **Art.6 NORME PARTICOLARI PER IL RECUPERO URBANISTICO ED EDILIZIO**

Le zone di recupero sono state formate ai sensi e per effetti dell'art. 27 L.R. n. 18/83 e L.457/78.

Esso prevede la disciplina per il recupero degli immobili e delle aree individuate dalle tavole di zonizzazione del P.R.E.

Le zone di recupero si attuano con interventi diretti pubblici e/o privati o mediante convenzionamento (regolato sulla base delle convenzioni tipo allegate) con i privati singoli o riuniti in Consorzio o Cooperativa. L'attuazione avviene a mezzo di uno o più progetti esecutivi comprendenti almeno un'intera unità minima di intervento assunta nel singolo immobile; quest'ultimo deve intendersi come unità edilizia di singolo alloggio dotato di autonomia interna ed esterna sotto i vari aspetti, distributivo, funzionale, tipologico, stilistico, ecc.

#### **Art.7 COMPARTI EDILIZI**

Allo scopo di assicurare caratteri unitari degli interventi, nonché una equa ripartizione degli oneri e dei benefici tra le proprietà interessate, in alcune zone destinate alla nuova edificazione e/o per le quali è ritenuta opportuna una migliore sistemazione urbanistico-edilizia, sono individuati i perimetri di comparto, in attuazione dell'art. 26, L.R. 18/83 e s.m.i.

Si intendono pertanto Comparti Edilizi di Attuazione quelle parti di territorio, individuate graficamente nelle tavole del PRE e regolamentate dalle presenti norme, la cui progettazione deve avere carattere unitario e nelle quali i singoli interventi sono subordinati alla preventiva approvazione, da parte della Giunta Comunale, del Progetto Edilizio Unitario (PEU), nonché alla stipula di apposita convenzione, secondo gli schemi allegati, per la realizzazione delle opere d'urbanizzazione e la cessione al Comune delle aree da destinare alle stesse. Ove indicato dalla norma, l'attuazione potrà anche avvenire tramite un meccanismo di partenariato pubblico-privato, che preveda una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione delle soluzioni progettuali e del soggetto/i privato/i.

Il contenuto delle tavole di progettazione, per le parti graficamente definite nel presente PRE e per quanto specificato negli Allegati Normativi, si intende prevalente su ogni altra disposizione generale di zona data dalla presente normativa, fermo restando la congruenza con le disposizioni vigenti in materia ed il rispetto dei rapporti tra gli spazi

destinati agli insediamenti e quelli pubblici (standard) ai sensi del D.M. 2.4.68 n.1444.

Nel caso in cui i soggetti interessati manifestino l'intenzione di recepire appieno, per il proprio comparto, le indicazioni grafiche, oltre che quelle normative, contenute nelle tavole di progettazione eventualmente allegata al presente PRE, il rilascio delle concessioni edilizie si intende subordinato unicamente alla stipula dell'apposita convenzione, oltre che al rispetto delle altre prescrizioni delle leggi nazionali e regionali.

Nel caso di esigenze particolari, per le caratteristiche morfologiche del comparto, per ragioni di interesse pubblico e/o a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale che dovrà esprimersi con Deliberazione di G.M., è consentita, su terreni da individuarsi e mettersi a disposizione da parte del proponente, la localizzazione, al di fuori del comparto di intervento, comunque nelle immediate vicinanze e fermo restando la congruenza con le disposizioni vigenti in materia ed il rispetto dei rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti e quelli pubblici (standard) ai sensi del D.M. 2.4.68 n.1444<sup>3</sup>, dei servizi pubblici, fermo restando il limite di edificabilità territoriale. In tali casi, in luogo della cessione delle aree per servizi prescritta ai precedenti commi, può essere disposta la monetizzazione delle aree che sarà determinata tenendo come base i criteri per il calcolo dell'indennità d'espropriazione ai sensi della normativa vigente ed oggetto di convenzione, conguagliando tra i terreni previsti dal piano di comparto e quelli proposti, da valutarsi, questi ultimi, in ragione della metà dei primi.

Tutte le convenzioni e gli atti di cessione stipulati in attuazione del P.R.E. sono sottoposte al trattamento fiscale di cui alla legge 28.06.43 n.666 e art.32 D.P.R. 29.09.73 n.601 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione di imposta ipotecaria e catastale) con riferimento all'art.9 della L.R. 89/98, oltre all'applicazione di altri eventuali successivi benefici più favorevoli.

Sono fatti salvi i rapporti convenzionali, già in essere, attuativi dei piani di comparto già oggetto di approvazione da parte della G.M.

#### **Art.8 LOTTI EDIFICATORI ASSOGGETTI A CONVENZIONAMENTO**

Si intendono lotti edificatori con Concessioni Convenzionate quelle aree, delimitate e comprese in diverse zone di Piano, nelle quali l'attuazione per concessione diretta è subordinata, oltre che al rispetto delle prescrizioni di zona e di tutte le altre contenute nel presente testo, comprese quelle degli allegati normativi, alla stipula di apposita convenzione per gli obblighi relativi alla cessione di aree ed alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria (per le parti di pertinenza), secondo le definizioni grafiche di P.R.E.

Sono fatti salvi i rapporti convenzionali già in essere, già oggetto di approvazione da parte della G.M.

<sup>3</sup> in recepimento del parere espresso dalla Provincia di Chieti – Settore Urbanistica n.12979 del 08/04/14



**Art.9 AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO O A REITERAZIONE DEI VINCOLI: PEREQUAZIONE <sup>4</sup>**

Le aree F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 ed F8, soggette a vincolo preordinato all'esproprio o alla reiterazione dei vincoli preesistenti e destinate al soddisfacimento degli Standard di cui al DM 1444/1968, se non ancora attuate, godono, in virtù del comma 2bis dell'art.2643 del Codice Civile così come introdotto dal comma 3 dell'art. 5 L. 13.07.2011 n. 106, di diritti edificatori come di seguito definiti:

1. Alle aree da destinarsi a standard all'interno dei comparti di espansione si applicano gli indici territoriali che danno luogo all'edificazione nelle superfici fondiari di competenza del comparto stesso a fronte della loro cessione gratuita e della realizzazione delle infrastrutture primarie.
2. Le aree destinate a standard all'esterno dei comparti di espansione godono di diritti edificatori con un indice di edificabilità pari a 0,15 mq/mq trasferibile verso altri suoli edificabili in zona di completamento o di espansione applicando il principio dell' "ospitalità", a fronte della loro cessione gratuita. Tale trasferimento non può provocare, nell'area ospitante, un aumento degli indici IF o UT superiore al 20%.
3. Alle aree da destinarsi a standard, localizzate nelle zone di completamento individuate con (\*) o (\*\*), si applicano gli stessi indici fondiari di zona che sono sommati a quelli del lotto stesso a fronte della loro cessione gratuita.

Nel caso le aree di "atterraggio" di tali diritti edificatori siano adiacenti a quelle agricole, il lotto ricevente potrà, ove necessario per soddisfare i parametri di zona diversi da UF e/o UT, essere limitatamente ampliato verso la zona agricola.

I suddetti diritti acquistano forma giuridica a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione regolata dagli schemi allegati (casi 1 e 3), o di stipula di atto di cessione gratuita dei terreni interessati (caso 2).

Qualora il privato non aderisse alla pratica perequativa si procede all'espropriazione ed i diritti di cui sopra restano in capo all'Amministrazione comunale.

Al fine di regolare il mercato di tali diritti, il comune approva il relativo Regolamento e istituisce il registro dei diritti edificatori, aggiornato, depositato e reso pubblico presso l'ufficio tecnico comunale.

Tale registro individua le aree di decollo e, nel tempo, di atterraggio dei diritti edificatori costituendo così un "banca dati" ben definita, con una puntuale indicazione del "credito" e del "debito" edificatorio.

L'Amministrazione comunale può esercitare una specifica funzione di raccolta e commercializzazione dei diritti edificatori, quando gli operatori non riescano a valorizzarli autonomamente, così da assicurarne l'effettiva liquidità.

**Art. 10 DEFINIZIONI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI**

<sup>4</sup> Articolo aggiunto in recepimento del parere espresso dalla Provincia di Chieti – Settore Urbanistica



**Alloggio**

Si intende per alloggio (o per appartamento) l'unità minima residenziale, luogo di dimora abituale o momentanea, composta dall'insieme di vani utili e accessori compresi in un fabbricato (o in una sua parte) e funzionalmente connessi, destinata all'abitazione di una sola famiglia.

**Altezza della Costruzione (H)**

Per H si intende la media delle altezze delle fronti, calcolate secondo il parametro  $H_f$ , essa non deve superare l'altezza massima consentita dalle presenti norme per le diverse zone.

**Altezza delle Fronti di un Edificio ( $H_f$ )**

Per  $H_f$  si intende la differenza di quota tra la linea di terra, definita dal piano stradale o dalla più bassa sistemazione esterna, di cui al progetto approvato, interessata dalla facciata che si considera, e il livello costituito dalla linea inferiore di gronda del tetto; nel caso in cui la pendenza del tetto superi il 37%, l'altezza va misurata fino ai due terzi della proiezione verticale del tetto, sia il sottotetto abitabile o meno.

La sistemazione esterna provocata da rampa di accesso al piano interrato o seminterrato non concorre alla determinazione dell'altezza quando riguardi un solo fronte dell'edificio.

Se l'edificio è coperto a terrazzo, l'altezza è data dalla differenza di quota tra la linea di terra, definita dal piano stradale o dalla più bassa sistemazione esterna, di cui al progetto approvato, nel caso risulti al di sotto del livello stradale, e la linea superiore definita dal piano di calpestio del medesimo terrazzo.

Non sono computati, ai fini del calcolo della Altezza (H) dell'edificio, gli extra spessori dei tamponamenti orizzontali e dei solai, superiori, nella parte non strutturale, a cm 10 e fino ad un massimo di ulteriori cm 15, qualora il maggior spessore contribuisca in maniera determinante al miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica ed al contenimento dei consumi energetici.

Se l'edificio è coperto a terrazzo, l'altezza è data dalla differenza di quota tra la linea di terra, definita dal piano stradale o dalla più bassa sistemazione esterna, di cui al progetto approvato, nel caso risulti al di sotto del livello stradale, e la linea superiore definita dal piano di calpestio del medesimo terrazzo.

Nel caso di edifici in cui la linea di terra e/o quella di copertura non siano orizzontali, si considera la parete scomposta in elementi quadrangolari o mistilinei, e per ogni elemento si considera la media delle altezze; la maggiore di tali altezze, per ciascuno degli elementi di cui sopra, non può superare del 20%, ovvero di 2 metri, l'altezza massima consentita. La media delle medie delle altezze così ricavate, non deve, comunque, superare l'altezza massima prevista dalle norme dello strumento urbanistico per la zona.

Se la costruzione è "terrazzata", l'altezza di ciascun fronte può essere calcolata per i singoli corpi sempreché questi ultimi siano individuabili dal punto di vista strutturale ed architettonico e purché la profondità degli stessi non sia inferiore a m 5.

Il profilo del terreno, a sistemazione avvenuta, non deve, rispetto al piano di campagna preesistente, superare in sbancamento i m 3,50 ed in riporto i m 2,5;

tali interventi sono ammissibili solo se finalizzati ad opportune soluzioni architettoniche, a giudizio dell'UTC.

Nel caso in cui la larghezza delle strade o dei distacchi non consenta di raggiungere la massima altezza consentita per la zona, l'eventuale arretramento deve riguardare tutto l'edificio; non sono ammessi ritiri dei soli piani superiori al piano terra.

In occasione di ampliamenti, ristrutturazioni o modificazioni di facciate, ove strettamente necessari ad una migliore sistemazione dei prospetti o al raggiungimento di minime caratteristiche di abitabilità/agibilità degli ambienti, sono ammessi lievi incrementi nell'altezza delle facciate, fino ad un innalzamento max di ml 0,60 delle linee di imposta delle coperture esistenti, quando ciò comporti anche un corrispondente incremento dell'altezza dei vani del piano più alto della costruzione.

### **Centro Abitato**

Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, si intende per Centro Abitato, l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada (vedi Nuovo Codice della Strada e Circolare del Ministero dei LL. PP., n. 6709/97 del 29.12.1997).

Al di fuori di esso devono essere rispettate le distanze dettate dalle norme succitate.<sup>5</sup>

### **Centro Edificato**

Ai fini di quanto previsto negli art. 16 e seguenti della legge 22.10.1971 n.865, il centro edificato è delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi. Non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione.

### **Centro Urbano**

Si intende per Centro Urbano:

- il territorio corrispondente alle zone classificate come A, B, D ed F (D.M. LL.PP. 02.04.68) del Piano Regolatore vigente e comunque il territorio integralmente o parzialmente edificato e provvisto delle opere di urbanizzazione primaria.
- Il territorio ricompreso all'interno dei Piani Attuativi adottati e/o approvati.

### **Distanza dai Confini (Dc)**

Si intende per Dc la distanza tra la proiezione a terra del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza, compresi balconi aperti, pensiline, scale esterne e simili (qualora rappresentino caratteri di solidità, stabilità e immobilizzazione)<sup>6</sup> e la linea di confine.

<sup>5</sup> in recepimento del parere espresso dalla Provincia di Chieti – Settore Urbanistica n.12979 del 08/04/14

<sup>6</sup> in recepimento del parere espresso dalla Provincia di Chieti – Settore Urbanistica n.12979 del 08/04/14

La distanza fissata dallo strumento urbanistico vigente è da considerarsi minimo inderogabile.

La distanza di una costruzione dal confine di proprietà o dal limite di zona non può comunque essere inferiore a m 5, salvo il caso di costruzioni in aderenza, a confine di proprietà, ove espressamente consentito dalle norme di zona, con esclusione di costruzioni sul limite di zona.

Se previsto dalla disciplina delle singole zone, sono ammesse costruzioni, in aderenza o sul confine di proprietà.

Le distanze dai confini si misurano in senso radiale.

### **Distanza dai Fili Stradali (Ds)**

Si intende per Ds la distanza tra la proiezione a terra del manufatto soggetto a concessione o autorizzazione edilizia, misurata nei punti di massima sporgenza, compresi balconi aperti, pensiline, scale esterne e simili (qualora rappresentino caratteri di solidità, stabilità e immobilizzazione)<sup>7</sup> e la linea di confine o il filo stradale.

Fatte salve le disposizioni generali del DPR 495/92, art 26, così come modificato dal DPR 147/93, per quanto di competenza e ove maggiormente restrittivo; all'interno dei centri edificati è stabilito dal presente PRE un minimo assoluto.

~~All'interno delle zone urbane possono essere ammesse deroghe, a giudizio dell'UTC, quando risulti opportuno allinearsi sulla linea di fronti o recinzioni preesistenti.~~<sup>8</sup>

Per garantire una maggiore organicità del costruito è consentito, in tutte le zone omogenee, l'allineamento delle recinzioni a quelle viciniori ove esistenti, salvo che non sia rispettato quanto previsto dal DPR 495/92, art 26, così come modificato dal DPR 147/93

### **Distanza tra le Fronti degli Edifici (Df)**

Per Df degli edifici si intende la distanza minima tra le proiezioni dei fabbricati che si fronteggiano, compresi<sup>9</sup> balconi aperti, pensiline, scale esterne e simili (qualora rappresentino caratteri di solidità, stabilità e immobilizzazione)<sup>10</sup>.

Salvo maggiori distanze stabilite per le diverse zone, si applicano le distanze minime fissate nell'art. 9, DM 1444/68.

Le distanze tra fabbricati si misurano in senso ortogonale tra le pareti che si fronteggiano e non in senso radiale (come stabilito per le distanze dai confini).

Nel caso di fronti non parallele, deve, comunque, in ogni punto essere rispettata la distanza minima prescritta. Tale distanza va rispettata anche quando le costruzioni si fronteggiano parzialmente.

Le norme relative ai distacchi tra gli edifici si applicano anche alle pareti di un medesimo edificio non prospicienti spazi interni (chiostrine, cavedi, ecc.) salvo quando i fronti di una stessa costruzione costituiscano rientranze planimetriche la cui profondità non superi un terzo della loro larghezza. Nel caso in cui i fronti di una stessa costruzione formino tra loro un angolo interno minore di 60 gradi,

<sup>7</sup> in recepimento del parere espresso dalla Provincia di Chieti – Settore Urbanistica n.12979 del 08/04/14

<sup>8</sup> in recepimento del parere espresso dalla Provincia di Chieti – Settore Urbanistica n.12979 del 08/04/14

<sup>9</sup> in recepimento del parere espresso dalla Provincia di Chieti – Settore Urbanistica n.12979 del 08/04/14

<sup>10</sup> in recepimento del parere espresso dalla Provincia di Chieti – Settore Urbanistica n.12979 del 08/04/14

sulle porzioni di essi non rispettanti la distanza minima stabilita possono aprirsi esclusivamente luci e finestre relative a locali di servizio.

~~Sono fatte salve le possibilità di deroga appositamente normate.<sup>11</sup>~~

#### **Indice di Piantumazione (Ip)**

Per Ip si intende il numero di piante di alto fusto prescritto per ogni ettaro nelle singole zone, la cui piantumazione è di responsabilità e a carico del soggetto titolare degli interventi previsti nel piano e costituisce condizione necessaria per il rilascio dei certificati di abitabilità o agibilità degli edifici.

#### **Indice di Utilizzazione Fondiaria (UF)**

Si intende per UF il rapporto tra la Se realizzabile (o esistente) e la SF (o la SFR nel caso degli interventi compresi in comparti di attuazione unitaria). E' l'indice che si applica alla superficie fondiaria (SF) per ottenere la Se edificabile sui singoli lotti, sia nei casi di intervento edilizio diretto, sia nei casi di piano attuativo e PEU.<sup>12</sup>

#### **Indice di Utilizzazione Territoriale (UT)**

Si intende per UT il rapporto tra la Se realizzabile (o esistente) e la ST. E' l'indice che si applica alla superficie territoriale (ST) per ottenere la Se edificabile nei casi in cui è richiesto l'intervento urbanistico esecutivo o la redazione di progetto edilizio unitario esteso ad un comparto di PR (PEU).<sup>13</sup>

#### **Lunghezza Massima delle Fronti (Lm)**

Per Lm s'intende la più lunga delle proiezioni di una fronte edilizia continua anche se a pianta spezzata o mistilinea.

#### **Numero dei Piani (N)**

Per N s'intende il numero dei piani abitabili fuori terra, compreso l'eventuale piano in ritiro ed il seminterrato se abitabile.

#### **Parcheggio Pubblico (P)**

Si intende per parcheggio pubblico (P) lo spazio per la sosta di auto di cui al DM 2/04/68 n°1444 effettivamente e sempre utilizzabile da tutti i cittadini, immediatamente collegato agli altri spazi pubblici veicolari, individuabile anche lungo le strade quando esse abbiano una larghezza di almeno m 5,00.

#### **Parcheggio Privato (Pp)**

Si intende per parcheggio privato (Pp) lo spazio per la sosta di auto minimo di cui alla L 122/89, effettivamente destinato alla sosta dei veicoli su area all'aperto o in garage realizzati entro la SF con destinazione trascritta. Detti spazi si intendono obbligatori per i minimi di legge e secondo il disposto di zona; fino al doppio della superficie obbligatoria essi non concorrono alla definizione del V e della Se.

<sup>11</sup> in recepimento del parere espresso dalla Provincia di Chieti – Settore Urbanistica n.12979 del 08/04/14

<sup>12</sup> in recepimento del parere espresso dalla Provincia di Chieti – Settore Urbanistica n.12979 del 08/04/14

<sup>13</sup> in recepimento del parere espresso dalla Provincia di Chieti – Settore Urbanistica n.12979 del 08/04/14

**Rapporto di copertura (RC)**

Per RC si intende il rapporto tra la superficie copribile di un edificio e la superficie fondiaria. Essa deve essere misurata considerando quale superficie copribile quella di seguito definita (SC).

**Spazi Interni agli Edifici (Si)**

Per spazi interni agli edifici s'intendono le aree scoperte circondate da costruzioni per la lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro.

In particolare:

- a) Patio: si intende patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a m 6, a pareti circostanti di altezza non superiore a m 4;
- b) Chiostrina: si intende chiostrina uno spazio interno di superficie minima superiore a 1/8 di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a m 15 e con normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m 3;
- c) Cavedio: si intende cavedio uno spazio interno, per la ventilazione dei bagni o locali di servizio e di passaggio delle canalizzazioni interne, di superficie inferiore a 0,65 mq, sul quale non si aprono luci o finestre. Tale spazio deve essere percorribile per tutta la sua altezza, attrezzato con una scala alla marinara ed avere aerazione naturale.

**Superficie Coperta di un Edificio (SC)**

Per SC si intende l'area risultante dalla proiezione su un piano orizzontale di tutte le parti edificate che concorrano alla determinazione del volume (V).

**Superficie Edificabile (Se)**

Per Se si intende la somma delle superfici lorde di tutti i piani dell'edificio con esclusione degli extra spessori dei tamponamenti perimetrali e dei muri perimetrali portanti superiori a cm. 30 e fino ad un massimo di ulteriori cm. 30, qualora il maggior spessore contribuisce in maniera determinante al miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica ed al contenimento dei consumi energetici, calcolata, in relazione all'area del lotto di pertinenza (SF), che dà luogo all'indice di utilizzazione fondiaria (UF), nel seguente modo:  $UF = Se/SF$ .

Sono esclusi dal computo della Se i locali adibiti ad autorimesse, con spazio per il parcheggio non inferiore al minimo stabilito dalla L 122/89 e nei limiti di cui alla definizione di Parcheggio Privato. Sono escluse altresì:

- le superfici dei locali interrati o seminterrati adibiti a ripostigli, cantine e simili
- le superfici dei locali non abitabili del sottotetto
- le superfici dei locali interrati o seminterrati, destinate ad attività produttive già assentite sulla base di precedenti normative comunali;
- le superfici dei terrazzi scoperti e quelle relative agli spazi non interamente chiusi perimetralmente, anche se coperti, quali logge, balconi, scale esterne, parti porticate (fino al 40% della Se), delle verande e delle altane, quando non siano computabili ai fini della SU;

Le strutture funzionali dell'edificio quali: vano scala (interno o esterno), vano ascensore, androni, ecc., vanno computati nella superficie edificabile per 1/3 dell'effettivo spazio occupato per ogni piano.

#### **Superficie Fondiaria (SF)**

Per SF si intende, in generale, quella dei lotti nei quali possono essere realizzate le edificazioni che risulta sottraendo alla ST, oltre alla nuova viabilità di piano, le superfici destinate ai servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.

Nel caso dei comparti di attuazione o di concessioni convenzionate, così come individuati dal PRE, per SF si intende l'intera superficie compresa nel perimetro di detti comparti, considerata ai fini del computo dei volumi edificabili o delle superfici utili realizzabili, comprese le quote da destinarsi a servizio pubblico e da cedersi gratuitamente al Comune, al netto unicamente della viabilità pubblica esistente.

Nel caso dell'intervento edilizio diretto la SF si identifica con il semplice lotto edificabile.

#### **Superficie Fondiaria Residua (SFR)**

Per SFR s'intende quella risultante sottraendo alla SF di singoli lotti la cui utilizzazione edificatoria è subordinata a convenzionamento le superfici destinate ai servizi pubblici comprese negli stessi lotti.

#### **Superficie Residua (SR)**

Per SR si intende la superficie che rimane sottraendo alla SF la SC.

#### **Superficie Minima dei Lotto (Sm)**

Per tale s'intende l'area minima necessaria per un intervento edilizio diretto oppure, nel caso d'intervento urbanistico esecutivo o di progetto edilizio unitario, l'area minima in cui è possibile frazionare la SF o la SFR. **Nelle zone di completamento**, tale parametro non si applica nel caso di lotti residui la cui edificazione, prevista dalla tavole di piano, è opportuna per il completamento delle cortine edilizie.

#### **Superficie destinata alle Opere di Urbanizzazione Primaria (Su1)**

Tale superficie comprende tutte le aree da riservare per le opere di urbanizzazione primaria, secondo le quantità minime fissate dalle leggi vigenti e nel rispetto delle quantità stabilite zona per zona dalle presenti norme.

#### **Superficie destinata ad Opere di Urbanizzazione Secondaria (Su2)**

Tale superficie comprende tutte le aree da riservare per le opere di urbanizzazione secondaria, secondo le quantità minime fissate dalle leggi vigenti e nel rispetto delle quantità stabilite zona per zona dalle presenti norme.

#### **Superficie Utile (SU)**

Per SU si intende la somma delle superfici nette di tutti i piani, delimitata dal perimetro interno delle murature esterne, escludendo le cantine, i depositi e le autorimesse, se completamente interrato, i porticati a piano terra le verande e



le altane (fino al 40% della SC), i balconi completamente aperti o almeno aperti su due lati, e i servizi tecnici.

### **Superficie Territoriale (ST)**

Per ST si intende quella riferita agli interventi urbanistici esecutivi (Piano Particolareggiato, Piano di Lottizzazione, Piano di Recupero, Piano per l'Edilizia Economica e Popolare, ...), o la superficie minima d'intervento necessaria per operare un intervento urbanistico esecutivo, sempre secondo le indicazioni del PRE. In generale si intende come somma della superficie fondiaria (SF) e della superficie destinata ai servizi.

### **Volume di un Edificio (V)**

Per V si intende il volume totale di un edificio computato sommando i prodotti della superficie lorda di ciascun piano, delimitata dal perimetro esterno delle murature, per l'altezza relativa al piano stesso, misurata tra le quote di calpestio dei pavimenti, con esclusione degli extra spessori dei tamponamenti perimetrali e dei muri perimetrali portanti, superiori a cm. 30 e fino ad un massimo di ulteriori cm.30, nonché dei tamponamenti orizzontali e dei solai, superiori, nella parte non strutturale, a cm. 10 e fino ad un massimo di ulteriori cm.15, qualora il maggior spessore contribuisce in maniera determinante al miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica ed al contenimento dei consumi energetici.

Sono altresì esclusi dal calcolo del volume:

- il volume entro terra misurato rispetto alla superficie del terreno circostante secondo la sistemazione prevista, salvo che il volume seminterrato od interrato sia destinato a residenza, uffici o attività produttive.
- i sottotetti non praticabili e quelli non abitabili secondo le definizioni ed i limiti della presente normativa, i porticati (fino al 40% della Se), i balconi, i parapetti, i cornicioni e gli elementi di carattere ornamentale, nonché i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e consentire l'accesso ad impianti tecnici a servizio dell'edificio ed emergenti dalla linea di gronda, quali extracorsa degli ascensori, vano scala, limitatamente alla parte emergente dalla linea di gronda, serbatoi idrici, vasi di espansione dell'impianto di riscaldamento, canne fumarie e di ventilazione.
- Le scale di sicurezza definite come strutture di collegamento verticale, interne o esterne al fabbricato, necessarie ed obbligatorie per consentire l'utilizzazione del fabbricato stesso in relazione alle norme prescrittive vigenti. Sono compresi nella definizione i corpi accessori necessari alla sua qualificazione, quali le canne di aerazione ed i vani filtro provvisti di porte tagliafuoco.
- Gli ascensori ed in genere le opere volte al superamento delle barriere architettoniche.
- i volumi seminterrati che sporgano fuori terra non più di mt.0,70 ed abbiano destinazione non abitativa.

Per porticati o porzioni di essi, sottotetti e volumi tecnici, quando la volumetria da essi racchiusa sia in aggiunta a quella ammessa per la zona, è istituito un vincolo di destinazione con divieto di qualsiasi genere di chiusura, tramezzatura o differente uso degli stessi.



Le strutture funzionali dell'edificio quali: vano scala (interno), vano ascensore, androni, ecc., vanno computati per 1/3 dell'effettivo spazio occupato per ogni piano.

Qualsiasi costruzione situata su un'area in pendio non può sviluppare un volume fuori terra maggiore di quello realizzabile sulla stessa area se pianeggiante; qualora la differenza di quota tra gli estremi di un lotto sia tale da consentire lo sfalsamento di almeno un piano, la costruzione dovrà svilupparsi a gradoni, secondo l'andamento del terreno, nel modo più opportuno per non superare mai la massima altezza consentita, misurata dalla media ponderale delle singole altezze delle fronti; tale altezza massima sarà comunque considerata ammissibile semprechè la soluzione architettonica risulti soddisfacente, a giudizio della Commissione Edilizia e Urbanistica (CEU).; sono esclusi in ogni caso distacchi del piano di calpestio, definito come piano terra, dalla più bassa sistemazione esterna del terreno, superiori ai m 3,00. semprechè la soluzione architettonica risulti soddisfacente.

#### **Art. 11**      **VINCOLI DI PIANO**

Indipendentemente dalla destinazione di cui alle norme di zona, alcune parti del territorio comunale sono soggette alle limitazioni poste dai vincoli sottoelencati, i quali vanno distinti in vincoli di inedificabilità ed in vincoli condizionanti l'uso dei suoli e le costruzioni ai fini del computo delle potenzialità edificatorie.

##### **Vincoli di inedificabilità parziale o assoluta**

In tali aree non sono consentite costruzioni, salva la possibilità di computare la superficie di esse ai fini edificatori secondo le previsioni del PRE e secondo le prescrizioni di zona, e salvo la valenza delle norme sovraordinate.

Tali vincoli sono:

##### vincolo di rispetto alla viabilità:

il territorio è attraversato da assi stradali importanti per i quali si dovrà tener conto dei limiti fissati dal D.Lgs. n.285/1992 e D.P.R. n.495/1992 (rispettivi testi in vigore), nonché alla Circolare Ministeriale n.6709/1997 ;<sup>14</sup>

##### vincolo di rispetto alle linee elettriche:

la presenza di linee di trasporto di energia impone il rispetto, ove obbligatori, dei limiti fissati dal Decreto Ministero Dei Lavori Pubblici 21 marzo 1988, calcolati secondo il dettato del DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 MAGGIO 2008 (G.U. 5-7-2008, n. 156 - suppl.) "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti".

##### vincolo cimiteriale:

di scala più limitata, coincide con una fascia intorno al perimetro cimiteriale di profondità pari a ml. 200, riducibili a ml. 50; in tale zona, ai sensi della

<sup>14</sup> in recepimento del parere espresso dalla Provincia di Chieti – Settore Urbanistica n.12979 del 08/04/14

legislazione sovraordinata (art. 338 T.U. leggi sanitarie, di cui al R.D. 27.07.1934 n. 1265 così come modificato dal comma 1 dell'art. 28 della legge 166/2002) sono ammessi gli interventi previsti dai commi 5 e 7 del succitato art. 338 del T.U. Leggi Sanitarie.

vincolo dei beni artistici e archeologici:

rientrano nel vincolo, tendente alla tutela delle cose di interesse artistico e storico ed archeologico di cui alla L 1089/1939, le aree indicate nelle tavole di PRE già individuate come sede di reperti archeologici e/o di complessi monumentali; lo stesso vincolo verrà applicato a quelle aree, da perimetrarsi con provvedimento della Amministrazione Comunale, in cui dovessero verificarsi ritrovamenti rientranti nelle cose tutelate dalla legge citata;

vincolo idrogeologico:

rientrano nel vincolo le aree aventi problemi di natura idrogeologica e perciò sottoposte a tutela secondo la L 20/6/1877 ed il TU 30/12/23 n°326; in tali aree è vietata ogni modificazione della morfologia del suolo senza il preventivo nulla-osta dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste; nelle aree assoggettate a vincolo è consentita la realizzazione di opere pubbliche strettamente necessarie e coerenti con la natura del vincolo stesso, nel rispetto delle presenti norme nonché della legislazione generale, a condizione che si garantisca la salvaguardia del verde esistente e sia evitato l'abbattimento di alberi;

**Vincoli condizionanti l'uso dei suoli**

Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico "Fenomeni gravitativi e processi erosivi"

Complementare al vincolo idrogeologico di cui sopra, individua le aree a rischio di frana e che limitano di fatto l'uso del territorio. È norma di valenza regionale ed ad essa si rimanda per la sua applicazione.

Le prescrizioni normative del piano, in corrispondenza di eventuali sovrapposizioni con la vincolistica PAI, sono subordinate alle norme tecniche del PAI vigente.

~~vincolo di rispetto delle falde idriche:<sup>15</sup>~~

~~nell'area sottoposta a tale vincolo, al fine di preservare da inquinamento, le falde stesse, è fatto divieto:~~

- ~~• di costruire fabbricati destinati al ricovero animali, industrie ed in genere di attività che comportino scarico di acqua di rifiuto putrescibile;~~
- ~~• di impiegare materiali nocivi nella concimazione dei terreni;~~
- ~~• di immettere nei fossi esistenti scarichi contenenti acque di rifiuto, tranne che i fossi stessi vengano impermeabilizzati a partire dal punto di immissione delle acque di scarico fino ad un tratto, di adeguata lunghezza, a valle dell'area sottoposta a vincolo;~~

<sup>15</sup> in recepimento del parere espresso dalla Provincia di Chieti – Settore Urbanistica n.12979 del 08/04/14

vincolo idrogeologico:

rientrano nel vincolo le aree, comprese in zona agricola, aventi problemi di natura idrogeologica e perciò sottoposte a tutela secondo la L 20/6/1877 ed il TU 30/12/23 n° 326; in tali aree è vietata ogni modificazione della morfologia del suolo senza il preventivo nulla-osta dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste; nelle aree assoggettate a vincolo è consentita la realizzazione di opere pubbliche strettamente necessarie e coerenti con la natura del vincolo stesso, nel rispetto delle presenti norme nonché della legislazione generale, a condizione che si garantisca la salvaguardia del verde esistente e sia evitato l'abbattimento di alberi;

nelle stesse aree, a norma dell'art 20 del R.D. 16/5/1920 n° 1126, l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste deve essere messo in grado di controllare l'esecuzione particolareggiata delle opere da realizzare,

vincolo paesistico:

nelle zone di vincolo paesistico ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali, nonché delle disposizioni contenute nel "Piano Paesistico Regionale", il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione, nonché altre modificazioni dell'ambiente quali taglio di alberi, modificazioni degli assetti dei terreni, ecc., sono subordinati al rilascio del preventivo nulla-osta da parte delle Competenti Autorità.

**Siti di Interesse Comunitario (SIC):**

sono presenti tre siti di interesse comunitario (SIC) che costituiscono un notevole patrimonio per la collettività ai fini dello sviluppo turistico del territorio. Le operazioni che possono incidere sull'integrità della rete costituita dai SIC devono essere soggette a Valutazione di Incidenza. Due di essi sono comunque compresi nell'area del **Parco Nazionale della Majella (IT 7140036-Valloni della Maiella Orientale e IT 7140038-Monte Tari - Valle Coccia)** il terzo è **IT 7140118-Lecceta di Casoli e Bosco di Collesforeste**.

**Parco Nazionale della Majella-ZPS IT7140129**

Coincide con i limiti del SIC **IT 7140203** ed il suo territorio è sottoposto a disciplina speciale di gestione in base al Piano di Assetto Naturalistico ed ad un Regolamento di Gestione a cui si rimanda.

**Art. 12 PREVALENZA DEGLI ELABORATI**

Le previsioni di zona contenute negli elaborati a scala minore si intendono prevalenti su quelle a scala maggiore relativamente alle specifiche destinazioni ed alle corrispondenti norme per l'attuazione degli interventi (cioè quelle contenute nelle tavole 1:2.000 sono prevalenti su quelle delle tavole 1:5.000, ecc.).

In ogni caso, la norma scritta si intende prevalente sull'indicazione grafica.

*Capo II: Zone di Attuazione del Piano***Art. 13      DISPOSIZIONI GENERALI**

Il territorio comunale, ai fini di un'agevole attuazione delle previsioni del PRE, è diviso in zone omogenee per caratteri morfologici, tipologici ed ambientali in genere, secondo la seguente classificazione:

- ZONA A1: NUCLEO STORICO: IMPIANTO ORIGINARIO**
- ZONA A2: NUCLEO STORICO:PRIMA ESPANSIONE DI CRINALE**
- ZONA A3: NUCLEO STORICO: CONSOLIDAMENTO URBANO**
  
- ZONA B1: COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA URBANA**
  
- ZONA C1: NUOVA URBANIZZAZIONE RESIDENZIALE-TURISTICO**
  
- ZONA D1: ARTIGIANALE DI COMPLETAMENTO**
  
- ZONA E1: AGRICOLA NORMALE**
- ZONA E2: AGRICOLA SPECIALE**
  
- ZONA F1: VERDE PUBBLICO ATTREZZATO / PARCO URBANO**
- ZONA F2: PARCO ARCHEOLOGICO - LA FONTE**
- ZONA F3: PARCO FLUVIALE-LACUALE DELL'AVENTINO**
- ZONA F4: ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE**
- ZONA F5: ATTREZZATURE SCOLASTICHE**
- ZONA F6: PARCHEGGI PUBBLICI**
- ZONA F7: PARCO DELLO SPORT E DELL'ENERGIA**
- ZONA F8: ATTREZZATURE TECNOLOGICHE**
  
- ZONA G1: AREA AD ELEVATO VALORE AMBIENTALE (PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA)**
- ZONA G2: VERDE DI RISPETTO**
- ZONA G3: ATTREZZATURE COMPLEMENTARI ALLA RESIDENZA**
- ZONA G4: ATTREZZATURE DI INTERESSE TURISTICO-CULTURALE**
- ZONA G5: AREA CIMITERIALE**
- ZONA G6: RISPETTO CIMITERIALE**
- ZONA G7: RECUPERO DETRATTORI AMBIENTALI**

In tutte le zone e sottozone di piano, per gli interventi di nuova edificazione, di ampliamento, di sopraelevazione, ecc., dovrà essere verificata l'attuazione nel rispetto del D.M. n. 1444/1968, con particolare riferimento agli artt. 7, 8 e 9.; lungo gli assi viari la distanza da osservarsi ai fini edificatori dovrà risultare coerente con le vigenti norme in materia (D.Lgs. n. 285/1992, D.P.R. n. 495/1992 comunque da valutarsi in relazione alla delimitazione del centro abitato ai sensi della Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 6709/199.  
in riferimento agli usi proposti nelle diverse zone di piano (commerciale, turistico ricettivo - alberghiero, servizio, ecc.), i parametri di dimensionamento delle

dotazioni a standard sono da ricercarsi nelle vigenti disposizioni in materia (v. art. 5, commi 1 e 2 del D.M. n.1444/1968, L.R. n.11/2008, L.R. n.16/2003, ecc.);<sup>16</sup>

#### **Art. 14      NORME PER LA DIFESA DALL'INQUINAMENTO**

##### **Inquinamento Acustico**

Con riferimento alla normativa vigente<sup>17</sup> è stata redatta la classificazione acustica del Territorio Comunale (Tav. 21 ) in particolare:

- Tenendo conto delle aree di rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico.
- Tenendo conto delle zonizzazioni di PRE previste.
- Tenendo conto del divieto di prevedere il contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui valori si discostano in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente, misurato secondo i criteri generali stabiliti dalla normativa vigente

Il territorio comunale è stato suddiviso quindi in aree omogenee per classificazione acustica, secondo la Tabella B allegata ad DPCM del 14/11/1997 come segue:

<sup>16</sup> Comma aggiunto in recepimento del parere espresso dalla Provincia di Chieti – Settore Urbanistica

<sup>17</sup> **LEGGE 26 OTTOBRE 1995 N. 447 : Legge quadro sull' inquinamento acustico .**

**DPCM 14/11/1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore**

**DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152: Norme in materia ambientale - sezione Inquinamento (artt. 73÷94, 267÷281).**

**LEGGE REGIONE ABRUZZO 17 LUGLIO 2007 N. 23 :Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell' inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo.**

**Art. 2. (Classificazione acustica del territorio comunale )**

[2] I comuni, entro 12 mesi dall'approvazione dei criteri di cui al primo comma, provvedono a suddividere il proprio territorio in zone acustiche omogenee tenendo conto, sulla base di quanto previsto dal piano regolatore generale vigente, anche delle aree di rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico.

[3] In fase di classificazione acustica del territorio è fatto divieto prevedere il contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui valori si discostano in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente, misurato secondo i criteri generali stabiliti dalla normativa vigente.

...

[5] L'adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o la modifica di quelli vigenti comporta la preventiva verifica di compatibilità con le previsioni del piano di classificazione acustica e l'eventuale revisione dello stesso, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera c), legge [26-10-1995, n. 447](#) .

[6] I comuni, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, legge [26-10-1995, n. 447](#) , adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità, di polizia municipale, edilizio, prevedendo apposite norme di tutela contro l'inquinamento acustico , nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

**Art. 3. (Adozione dei piani di classificazione acustica )**

[1] Il comune, a seguito dell'applicazione di quanto previsto all'art. 2, pubblica sull'albo pretorio, per un periodo di 60 giorni, la proposta di classificazione acustica del proprio territorio, trasmettendone contestualmente copia alla regione, alla provincia e ai comuni contermini.

[2] Chiunque ne abbia interesse, entro la scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio comunale, può avanzare proposte, suggerimenti e osservazioni in merito.

[3] Il comune, tenuto conto anche delle eventuali osservazioni ricevute, approva la classificazione acustica del territorio.

...

Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I a	Aree particolarmente protette: aree scolastiche	40	30
Ib	Aree particolarmente protette: aree protette, verde di rispetto, verde pubblico, parchi, aree storico-culturali, agricole, sportive	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45

È fatto obbligo per le nuove attività di rispettare i limiti previsti nella tabella e nella tavola specifica.

### Inquinamento luminoso

Con riferimento alla normativa vigente<sup>18</sup> il Regolamento Edilizio (RE) è adeguato alle disposizioni della L.R. 12/2005 ed in esso è inserito un abaco in cui siano indicate, zona per zona, le tipologie dei sistemi e dei singoli corpi illuminanti ammessi tra cui i progettisti e gli operatori possono scegliere quali installare.

Gli impianti di illuminazione pubblici, particolarmente inquinanti od abbaglianti, tipo globi luminosi, fari, torri faro, ottiche aperte, insegne luminose, individuati dall'ufficio tecnico comunale (UTC) o dalla polizia municipale devono essere sostituiti con gradualità ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

Sono comunque da evitare, negli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata gli impianti e gli apparecchi che generino abbagliamento, con particolare riferimento alla circolazione stradale.

Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere corredati di certificazione di conformità alla presente legge e devono possedere contemporaneamente i seguenti requisiti:

a) essere dotati di progetto illuminotecnico redatto da una delle figure professionali previste per tale settore impiantistico;

<sup>18</sup> **DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 :Norme in materia ambientale - documento base.**

**LEGGE REGIONE ABRUZZO 3 MARZO 2005 N. 12 :Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico.**



- b) essere costituiti da apparecchi illuminanti aventi un'intensità massima di 0 candele (cd) per 1000 lumen a 90° ed oltre;
- c) essere equipaggiati con lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali al sodio ad alta o bassa pressione, in luogo di quelle con efficienza luminosa inferiore.
- d) è consentito l'impiego di lampade con indice di resa cromatica superiore a Ra=65, ed efficienza comunque non inferiore ai 90 lm/w, solo nell'illuminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e centri storici in zone di comprovato valore culturale e/o sociale ad uso esclusivamente pedonale;
- e) avere luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare e illuminamenti non superiori ai livelli minimi stabiliti dalle normative tecniche di sicurezza ovvero dai presenti criteri, nel rispetto dei seguenti elementi guida:
- f) impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano, impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di interesse dei punti luce e ridotti costi manutentivi;
- g) in particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada ed alla sua categoria illuminotecnica, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7. Sono consentite soluzioni alternative, solo in presenza di ostacoli quali alberi, o in quanto funzionali alla certificata e documentata migliore efficienza generale dell'impianto. Soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada (bilaterali frontali) sono accettabili, se necessarie, solamente per strade classificate con indice illuminotecnico 5 e 6;
- h) orientamento su impianti a maggior coefficiente di utilizzazione, senza superare i livelli minimi previsti dalle normative illuminotecniche italiane ed europee in vigore alla data di approvazione della presente legge e garantendo il rispetto dei valori di uniformità e controllo dell'abbagliamento previsto da dette norme. In caso di modifica delle norme i valori di illuminamento e luminanza verranno accettati solo in diminuzione;
- i) mantenimento, su tutte le superfici illuminate, fatte salve diverse disposizioni connesse alla sicurezza, di valori medi di luminanza, non superiori ad 1 cd/mq.;
- l) calcolo della luminanza in funzione del tipo e del colore della superficie realizzati ottimizzando l'efficienza degli stessi, e quindi impiegando, a parità di luminanza, apparecchi che conseguono impegni ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali di interesse dei punti luce;
- m) essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre in base al flusso di traffico, entro l'orario stabilito con atti delle amministrazioni comunali e comunque non oltre la mezzanotte, l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività: la riduzione non va applicata nel caso le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali da comprometterne la sicurezza.



I requisiti di cui sopra al primo comma non si applicano per le sorgenti interne ed internalizzate, per quelle in impianti con emissione complessiva al di sopra del piano dell'orizzonte non superiore ai 2000 lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1200 lumen cadauna, per quelle di installazione temporanea che vengano spente entro le ore venti nel periodo di ora solare ed entro le ventidue nel periodo di ora legale. Tuttavia, per poter usufruire di tale deroga, gli interessati devono chiedere apposita autorizzazione alla regione.

L'illuminazione di impianti sportivi deve essere realizzata in modo da evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti. Per tali impianti è consentito l'impiego di lampade diverse da quelle previste al primo comma, lettera b).

È vietata l'illuminazione delle piste ciclabili esternamente ai centri abitati. È ammessa solamente un'illuminazione segnavia di potenza massima 500 W per ogni chilometro di pista e comunque rispondente ai criteri di cui al primo comma.

È fatto divieto di utilizzare in modo permanente fasci di luce roteanti o fissi a scopo pubblicitario.

L'illuminazione degli edifici deve avvenire dall'alto verso il basso, con intensità luminosa massima consentita di 0 candele (cd) per 1000 lumen a 90° ed oltre, con emissione rigorosamente controllata del flusso entro il perimetro o le sagome degli stessi, con luminanza massima di 1 cd/mq., e spegnimento o riduzione della potenza di almeno il 30 per cento entro le ore ventiquattro.

Solo in caso di illuminazione di edifici classificati di interesse storico, architettonico o monumentale e di quelli di pregio storico, culturale e testimoniale i fasci di luce possono essere orientati dal basso verso l'alto. In tal caso devono essere utilizzate basse potenze al fine di non superare una luminanza di 1 cd/mq. e un illuminamento di 10 lux. Se necessari devono essere usati dispositivi di contenimento del flusso luminoso disperso come schermi o alette paralucente. Inoltre, i fasci di luce devono ricadere comunque all'interno della sagoma dell'edificio; se la sagoma è fortemente irregolare, il flusso diretto verso l'emisfero superiore che non viene intercettato dalla struttura illuminata non deve superare il 10 per cento del flusso nominale che fuoriesce dall'impianto di illuminazione, con spegnimento o riduzione di potenza impegnata entro le ore ventiquattro.

L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso, rispettando i criteri sopra definiti. Le insegne dotate di illuminazione propria non possono superare un flusso totale emesso di 4500 lumen per ogni esercizio. In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità (ospedali, farmacie, polizia, carabinieri, vigili del fuoco ecc.) devono essere spente entro le ore 24 nel periodo di ora legale estiva ed entro le ore 22 nel periodo di ora solare oppure, nel caso di attività che si svolgono dopo tali orari, alla chiusura dell'esercizio.




Nel rispetto minimo dei criteri di cui ai precedenti punti del presente articolo, ogni forma d'illuminazione pubblica o privata anche non

funzionalmente dedicata alla circolazione stradale, non deve costituire elemento di disturbo per gli automobilisti o costituire fonte di intrusione nelle proprietà private. A tal fine qualsiasi fenomeno di illuminazione molesta o di abbagliamento deve essere limitato ai valori minimi previsti dalle norme tecniche e di sicurezza italiane ed europee.

Al fine di migliorare la sicurezza stradale si incentiva l'utilizzo di sistemi di segnalazione passivi (quali catarifrangenti e cat-eyes) o attivi (a LED fissi o intermittenti, indicatori di prossimità, linee di luce, etc.) ove l'illuminazione tradizionale potrebbe essere meno efficace (tracciati pericolosi, svincoli, nebbia, etc.), in quanto insufficiente o eccessiva.

**Art.15 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO, UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI E DI MATERIALI BIOCOMPATIBILI <sup>19</sup>**

Al fine di determinare un corretto e razionale consumo delle fonti energetiche, migliorando concretamente il confort del patrimonio edilizio, e stimolare l'uso dei materiali naturali riconducibili alle tipologie di costruzione tradizionali con particolare riferimento a quelli provenienti dalle produzioni locali, sono determinati aumenti percentuali degli indici di fabbricabilità e di utilizzazione (territoriali e fondiari), in base alla classe certificata dell'edificio realizzato nella misura indicata nella seguente tabella:

	<b>CLASSE ENERGETICA E MATERICA CERTIFICATA</b>	<b>AUMENTO PERCENTUALE DELL'INDICE UF</b>
	Classe Agl+	20 %
	Classe Agl	16 %
	Classe Bgl	12 %
	Classe Cgl	8 %
	Classe Dgl	6 %
	Classe Egl	0 %
	Classe Fgl	0 %
	Classe Ggl	0 %

i limiti delle classi energetiche sono stabilite secondo il dettato del DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 26 GIUGNO 2009 (G.U. 10-7-2009, n. 158) - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Essi dovranno essere certificati da Tecnico Abilitato.

Il Certificato dovrà obbligatoriamente contenere, pena la non applicabilità dei bonus contenuti nella precedente tabella, l'indicazione dettagliata, per ogni componente, dell'utilizzo di materiali e componenti edilizie con

<sup>19</sup> Articolo riformulato in recepimento del parere espresso dalla Provincia di Chieti – Settore Urbanistica

caratteristiche di ridotto impatto ambientale, naturali e non trattati con sostanze tossiche, nonché materiali capaci di garantire traspirabilità, igroscopicità, ridotta conducibilità elettrica, antistaticità, assenza di emissioni nocive, assenza di esalazioni nocive e polveri, stabilità nel tempo, inattaccabilità da muffe, elevata inerzia termica, biodegradabilità o riciclabilità, attestate dalla presenza di marchi o etichette di qualità ecologica.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non possono trovare applicazione ove non siano garantiti gli standard corrispondenti all'aumento dell'indice UF e non sono cumulabili con quanto previsto dall'art. 43 della presenti norme.

Al fine di ridurre l'inquinamento delle acque superficiali, per tutte le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni che interessino oltre il 50% dell'intero edificio considerato, quando siano al di fuori del perimetro del centro storico, è fatto obbligo:

1. Di separare le linee fognarie bianche da quelle nere.
2. Di realizzare un'apposita vasca di raccolta e separazione delle acque di prima pioggia, così come definite e quantificate dalla LR n.31 del 29.07.2010 testo in vigore.
3. Di realizzare un'apposita vasca di raccolta delle acque meteoriche così come definite dalla LR n.31 del 29.07.2010 testo in vigore, le quali potranno, dopo gli opportuni controlli, essere utilizzate per gli usi domestici e irrigui consentiti.

#### **Art. 16 ZONA A CENTRO STORICO E RECUPERO**

Tale zona é destinata alla residenza, alle principali attività culturali e rappresentative ed a quelle attività artigianali, commerciali, del tempo libero e di servizio compatibili col carattere residenziale e con il mantenimento dei caratteri storici del borgo.

La zona è regolamentata, oltre che dalle disposizioni contenute nel presente strumento costituenti apposito Piano di Recupero (PR), ai sensi della L 457/78 e della LR 18/83 e succ. mod. e integrazioni, esteso ad alcuni comparti così come perimetrati nelle tavole di piano.

Tutti gli interventi ammessi nella zona A sono comunque subordinati alle seguenti prescrizioni per quanto riguarda modalità operative, tecniche e materiali:

- a) **conservazione dei volumi edilizi** ad eccezione delle superfetazioni che, a giudizio dell'UTC,<sup>20</sup> risultino in contrasto con le caratteristiche architettoniche ed ambientali del contesto; salvo che nelle nuove costruzioni, é vietata la costruzione di nuovi balconi e terrazze aggettanti, nonché di bow-window;
- b) **conservazione degli elementi architettonici e decorativi**;
- c) **realizzazione dei rivestimenti esterni** in intonaci civili di colore bianco, beige, ocra o gradazioni simili, od in muratura di mattoni pieni

<sup>20</sup> in recepimento del parere espresso dalla Provincia di Chieti – Settore Urbanistica n.12979 del 08/04/14

*facciavista*; ove possibile disporre di tracce dei trattamenti originari è privilegiata la realizzazione di paramenti e finiture ad essi simili; sono esclusi i rivestimenti sintetici (quali rullati, graffiati in quarzo plastico ed assimilati) ed in piastrelle di qualsiasi tipo;

- d) **infissi esterni in legno naturale** oppure verniciato nelle tinte tradizionali (verde scuro o testa di moro) e comunque in tono con i rivestimenti e le altre finiture; sono consentite unicamente le chiusure esterne a persiana (sono esclusi avvolgibili di qualunque genere ed ogni altro tipo di chiusura non tradizionale); è ammesso l'uso di infissi esterni in metallo, purché verniciato nei colori di cui sopra;
- e) **coperture con manto finale in laterizio (coppi)**; sono consentite, nei fronti secondari, aperture per l'aerazione e l'illuminazione dei sottotetti di dimensioni limitate e sempre compatibilmente con i caratteri architettonici e con le visuali dall'esterno.

In tutta la zona A è consentito il cambio della destinazione d'uso alle condizioni previste nella presente normativa e nel rispetto di quant'altro specificamente prescritto dalla legislazione vigente in merito a sicurezza, igiene e accessibilità.

Nella zona A di CS sono ammessi interventi di recupero finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale pubblica o convenzionata. A tale scopo il Comune procederà nei modi previsti all'art 26, LR 18/83 e succ. mod. e integrazioni.

Gli eventuali incrementi volumetrici previsti in tale ambito dovranno essere preventivamente verificati ed attuati in riferimento alle inderogabili disposizioni di cui al D.M. n. 1444/1968, in particolare per quanto attiene densità edilizia, altezze e distanze di cui agli artt. n. 7, 8 e 9 (10 ml. tra pareti finestrate, ecc.)<sup>21</sup>

Nel PR il Centro Storico è stato suddiviso in tre ambiti, congruenti con la dinamica aggregativa leggibile.

#### interventi ammessi

- a) **Interventi di manutenzione ordinaria**, gli interventi *edilizi* che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) **Interventi di manutenzione straordinaria**, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- c) **Interventi di restauro e risanamento conservativo**, gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli

<sup>21</sup> Comma aggiunto in recepimento del parere espresso dalla Provincia di Chieti – Settore Urbanistica

elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

- d) **Interventi di ristrutturazione edilizia**, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti ***nella demolizione e ricostruzione*** con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
- e) **Interventi di ristrutturazione urbanistica**, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
- f) **Interventi di adeguamento** facciate, quegli interventi che riguardano il riordino ed il ridisegno dell'architettura dei prospetti di edifici anche recenti che, non presentano problemi di ristrutturazione interna e riguardano tutti quegli interventi di ristrutturazione dei tetti e terrazze di sommità.

#### Interventi pubblici comunali.

##### A) Interventi per le aree destinate a verde, risultano:

1. Negli orti, cortili e giardini pubblici e privati senza impianto architettonico progettato dovranno essere conservati e valorizzati gli elementi decorativi, gli arredi esterni, i muri di recinzione e dovranno essere impiegate preferibilmente essenze di tipo autoctono (Ginestra, tino, lavanda, rosmarino, ecc.). Le pavimentazioni dei cortili e degli androni aperti dovranno essere conservati e ripristinati, ove possibile; quando non è riconoscibile il disegno originario, la nuova pavimentazione dovrà essere realizzata con materiali in uso nella tradizione locale, come l'acciottolato, il cotto, la pietra a disegno ed il mattone tradizionale.
2. Parchi e giardini pubblici di uso pubblico prevalentemente caratterizzati dal verde, dove è consentita la realizzazione di strutture di arredo, comprese le attrezzature per il gioco e la ricreatività, purché compatibili con caratteristiche e impianto originario dell'area, soddisfano la richiesta di aree a verde di uso collettivo e contribuiscono alla riqualificazione ambientale del centro storico.
3. Spazi pedonali attrezzati, prevalentemente pavimentati e caratterizzati da elementi costruiti di arredo urbano, comprese attrezzature di gioco e altre di tipo ricreative.

**B) Interventi di arredo urbano** sono previsti come ubicazione ed esemplificazione tipologica nelle tavole allegate. Uno studio più accurato potrà essere eseguito a lotti di progettazione per interventi completi, come ad esempio apparecchi di illuminazione su di una determinata zona, cestini di rifiuti, panchine, edicole ecc.

L'illuminazione sia degli edifici di importanza storica architettonica (piani verticali) sia del contesto urbano che li circonda (costituito da cortine murarie e piani orizzontali) svolgono spesso una funzione di richiamo visivo a forte impatto e in molti casi le superfici illuminate assumono il valore di spazi espositivi a connotazione pubblicitaria e riferiscono messaggi visivi di valore ambientale. Con questa concezione, l'illuminazione di uno spazio urbano si modella in forma dimensionata ai piani verticali e richiede tecniche di attuazione ed apparecchiature appropriate, ben diverse da quelle che servono a rischiarare il piano visivo in senso unicamente orizzontale: il cosiddetto *piano utile* (cioè il piano parallelo al nostro orizzontale ideale) secondo una regia luminosa dove i campi visivi si intersecano alle superfici verticali.

Negli spazi esterni le superfici che richiedono una migliore fruizione luminosa sono proprio quelle verticali, in quanto le direzioni dell'osservatore sono pressoché parallele (anche se in successione progressiva) ai piani di pavimentazione e indirizzate verso setti murari o parametri ad esse perpendicolari.

L'illuminazione in esterni (strade, edifici, parchi ed aree urbane in genere) dovrebbe evitare al massimo l'*abbagliamento riflesso* ed essere improntata all'ottimizzazione della regia luminosa, per conseguire una buona uniformità distributiva dei campi luminosi e di diffusione della luce.

La distanza e la giusta collocazione rivestono un ruolo fondamentale per evitare distorsioni ottiche. In proposito è stato riscontrato che se un apparecchio da illuminazione, sia a stelo sia da terra, viene collocato troppo vicino alla superficie architettonica, vi sarà una quantità eccessiva di luce nella fascia alta, mentre se collocato troppo distante, aumenta il rischio di abbagliamento per riflessione, soprattutto se la parete è strutturata con superfici a vetrate o riflettenti.

Pertanto sono indicati, per l'illuminazione esterna nel centro storico, apparecchi con *proiettori orientabili* da applicare a parete o a terra, o dove possibile a palo, *dotati di proiettori a fascio largo* che svolgono la funzione di distribuire uniformemente la luce.

La distribuzione della luce in modo uniforme su pareti verticali (spesso utili per accogliere grandi spazi pubblicitari, ma soprattutto per le facciate che presentano caratteristiche storiche-architettoniche) si realizzano con *riflettori a fascio largo*, equipaggiati con corpi ottici asimmetrici, chiamati in termine tecnico **wall-washers** che assolvono la funzione di distribuire uniformemente la luce su tutta la superficie da cima a fondo.

#### **Art. 17**      **ZONA A1 – NUCLEO STORICO: IMPIANTO ORIGINARIO**

Corrisponde all'area immediatamente connessa con il Castello.



Tutti gli interventi previsti, e dettagliatamente descritti con documentazione fotografica, sono condizionati dal rispetto delle visuali e dal ripristino del tessuto urbano originario.

Per essi si fa espresso riferimento alle tavole del Piano di Recupero del centro storico.

**Art. 18**      **ZONA A2 – NUCLEO STORICO: PRIMA ESPANSIONE DI CRINALE**

Corrisponde all'area immediatamente connessa con il Castello, ma di seconda espansione.

Tutti gli interventi previsti, e dettagliatamente descritti con documentazione fotografica, sono condizionati dal rispetto delle visuali e dal ripristino del tessuto urbano originario.

Per essi si fa espresso riferimento alle tavole del Piano di Recupero del centro storico.

**Art. 19**      **ZONA A3 – NUCLEO STORICO: CONSOLIDAMENTO URBANO**

Corrisponde all'area più esterna al tessuto storico e risalente in generale al secolo scorso.

Tutti gli interventi previsti, e dettagliatamente descritti con documentazione fotografica, sono condizionati dal rispetto delle visuali e dal ripristino del tessuto urbano originario.

Per essi si fa espresso riferimento alle tavole del Piano di Recupero del centro storico.

**Art. 20**      **ZONA B1 COMPLETAMENTO DEI NUCLEI ORIGINARI**

Tale zona comprende il tessuto urbanistico-edilizio sviluppatosi intorno ai nuclei storici, soprattutto dal dopoguerra ad oggi, ed è caratterizzata da una modesta qualità urbana e da una scarsa coerenza edilizia.

In essa sono consentite le funzioni residenziali, commerciali e di servizio ed è altresì ammessa la costruzione di piccoli alberghi o pensioni.

L'attuazione degli interventi è a permesso di costruire diretto, secondo le specifiche indicazioni grafiche del PRE e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- UF max 0,40;
- RC max 0,40;
- H max m 7,50;
- Dc m 5,00, o 0, in aderenza ad altri edifici;
- Df m 10,00;
- Ds min m 5,00 o in allineamento di fronti edilizi consolidati lungo le strade;
- N max 2 oltre al sottotetto;
- Ip min 60/ha;



- P privato min 1mq/3 mq. di SU.

Modalità costruttive:

- Coperture: nel caso di coperture con tetto a falde sono ammesse pendenze comprese tra il 30 ed il 40% e con manto finale in laterizio, sono esclusi tutti gli altri materiali;
- Gronde e pluviali: sono ammessi in rame o in altro materiale opportunamente verniciato;
- Infissi esterni: potranno essere realizzati in legno o in materiale metallico verniciato;
- Facciate esterne: la finitura sarà realizzata con muratura di pietra faccia a vista o con intonaci in malta cementizia colorati o tinteggiati in bianco, nelle tonalità del beige, con recupero delle colorazioni originali o secondo specifiche indicazioni dell'UTC; sono esclusi rivestimenti quali: piastrelle di qualunque tipo, listelli ceramici e non, rivestimenti in materiali sintetici quali rullati, graffiati in quarzo plastico, ecc., e quant'altro non direttamente riferibile alla tradizione costruttiva locale.
- Recinzioni e cancelli: non potranno superare l'altezza max di ml 2,00; l'eventuale parte in muratura prospiciente spazi pubblici non potrà essere più alta di m 0,60, con l'eccezione di pilastri per le cancellate; la parte superiore potrà essere realizzata in ferro verniciato (battuto o non, con disegni ispirati alla massima semplicità) o rete metallica in accordo con le colorazioni degli edifici; il loro allineamento sarà fatto secondo le indicazioni del progetto approvato e con la supervisione dell'UTC.
- Balconi e Ringhiere: dovranno essere rispettate le tipologie storiche riportate nel Piano del Colore e dell'arredo urbano. Essi dovranno essere comunque improntati alla massima semplicità e congruenza con l'intorno e con l'esistente.

Sono consentite le operazioni di sostituzione edilizia. In tal caso, ove vengano rispettati i criteri di cui all'art. 14, la relativa premialità, aumentata del 50%, potrà essere applicata al volume preesistente, da documentarsi con perizia giurata.

È consentita la copertura dei posti macchina con pensiline, completamente aperte, da realizzarsi in legno o altro materiale idoneo.

In questa zona, per i lotti contrassegnati da asterisco, quando l'intervento preveda una nuova costruzione, o un incremento della SU superiore al 10% di quella esistente, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla cessione gratuita al Comune, di fasce, lungo i fronti sulle strade e sugli altri spazi pubblici, aventi profondità non inferiore ai m.3,00 e lunghezza uguale a quella dei fronti stessi; detta cessione non potrà comunque essere inferiore al 10% della SF e potrà riguardare (a giudizio del Comune) aree di proprietà dello stesso titolare, destinate dal piano a servizio pubblico, anche se non contigue alla SF in questione; sono comunque fatti salvi da tale obbligo di cessione i lotti interclusi o residui aventi SF inferiore ai mq 600.

Ove avvenga la cessione gratuita di aree destinate a servizi anche in lotti non contrassegnati da asterisco, è ammessa la costruzione sul limite di zona ed il computo ai fini edificatori delle superfici da cedere.<sup>22</sup>

In particolare dovranno comunque essere garantite le sezioni stradali di cui al paragrafo 11.5 della Relazione generale.

Detta superficie, da cedersi gratuitamente al Comune, si intende utile ai fini del calcolo della SU realizzabile nel lotto; l'asservimento della stessa sarà effettuato con deposito presso il Comune, preventivo al ritiro del permesso di costruire, di atto unilaterale d'obbligo del proprietario e sarà trascritto sull'apposita mappa comunale; la superficie sarà definitivamente trasferita in proprietà al Comune, in qualunque momento, su semplice richiesta del Sindaco.

#### **Art.21 ZONA CI NUOVA URBANIZZAZIONE RESIDENZIALE-TURISTICA**

In tale zona è ammessa la costruzione di edifici per la residenza e per l'attività alberghiera o assimilabile; sono ammessi usi diversi, ma sempre compatibili, nel limite del 30% della SU totale.

Per queste zone, appositamente individuate e numerate sugli elaborati grafici di PRE, sono allegate alle presenti norme specifiche Schede-Guida della progettazione (PP); le indicazioni contenute in queste ultime si intendono vincolanti e prevalenti, per le indicazioni di dettaglio espresse, sulle prescrizioni generali di zona.

Nel caso in cui i soggetti interessati manifestino l'intenzione di recepire appieno, per il proprio comparto, le indicazioni grafiche, oltre che quelle normative, contenute nelle suddette schede di progettazione allegate al presente PRE, il rilascio delle concessioni edilizie si intende subordinato unicamente alla stipula dell'apposita convenzione, oltre che al rispetto delle altre prescrizioni delle leggi nazionali e regionali.

Sono comunque consentite lievi modifiche degli assetti proposti sugli elaborati del PRE quando sia dimostrata, in sede di Progettazione Edilizia, una migliore corrispondenza alla giacitura dei terreni, all'assetto proprietario ed alle altre particolarità naturali, a giudizio dell'UTC.

Diversamente l'attuazione degli interventi è subordinata all'approvazione di Piano di Comparto esteso a tutta l'area o sub comparto avente superficie minima di mq.2.500,<sup>23</sup> nonché alla stipula di apposita convenzione, secondo il disposto dell'art 23 della LR 70/95.

La eventuale progettazione del PdC sarà eseguita nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

- SF max 0,70 della ST;
- UT max 0,35;
- Sm mq 800;
- N max 2;
- H max m 7,00;
- Dc min m 5,00;
- Ds, min ml 8;

<sup>22</sup> In accoglimento dell'osservazione n.8

<sup>23</sup> in recepimento del parere espresso dalla Provincia di Chieti – Settore Urbanistica n.12979 del 08/04/14

- Df m 10, oppure in aderenza,
- RC max 0,30;
- P min 10% della ST;
- Ip min 60/ha.

Sono consentite modifiche degli assetti proposti in dette schede quando sia dimostrata, in sede di PdC, una migliore corrispondenza alla giacitura dei terreni, all'assetto proprietario ed alle altre particolarità naturali, a giudizio dell'UTC.

Le modalità costruttive degli interventi, i materiali e le tecniche -tanto per lo spazio pubblico quanto per quello privato - relativi agli edifici, alle sistemazioni ed agli arredi; nonché quelli relativi alla piantumazione ed alle relative essenze vegetali, per l'intera area, saranno conformi a quanto definito per la zona B1 e dovranno dettagliatamente essere definiti nel PdC stesso e, la loro coerente realizzazione, nei modi da definirsi in convenzione, sarà condizione pregiudiziale per il rilascio dei certificati di abitabilità e di agibilità.

#### **Art.22 ZONA DI ARTIGIANALE DI COMPLETAMENTO**

Tale zona é destinata alla realizzazione di edifici e spazi attrezzati per le attività artigianali, piccolo-industriali e commerciali;

In considerazione dello stato dell'urbanizzazione, in tale zona il piano si attua per mezzo di permesso di costruire diretto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Sm min mq 1000;
- UF max 0,70 ;
- H max m 10,00; è ammessa deroga per particolari attrezzature tecnologiche (silos, ecc.) o connesse con l'impiantistica ed i processi produttivi;
- Dc min dai confini m 5,00 o 0 in aderenza di altri edifici;
- Df min m 10,00 o in aderenza;
- Ds dalle strade min. ml.5,00;
- Ds dalla s.p. m 15,00;
- Ds dalle altre strade pubbliche secondo il DPR 495/92 così come modificato dal DPR 147/93;
- Rc max 0,40;
- P min 30% della SU (60% nel caso di attività commerciali).

E' ammessa la realizzazione di un alloggio per ciascun edificio o complesso edilizio della SU max di 150 mq (compresi nella SU totale).

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PRE, aventi lotto asservito al permesso di costruire (o concessione/licenza) inferiore a quello min prescritto, é consentito, una tantum, l'ampliamento della SU destinata ad attività produttiva fino ad un max del 30% di quella esistente; sono fatti salvi gli altri parametri edilizi e il rispetto dei minimi rapporti per spazi pubblici di cui al DM 1444/68.

E' ammessa la costruzione sul confine di proprietà di edifici di servizio quali locali tecnologici per l'alloggiamento di centrali termiche,

generatori e simili, cabine elettriche, tettoie per parcheggi, previo accordo coi confinanti.

Nella progettazione edilizia dovrà dimostrarsi il rispetto delle norme per l'approvvigionamento energetico (D.Lgs n.192/2005, ecc ) e dovranno essere previste cortine verdi perimetrali con funzione di filtro; abaco delle essenze arbustive e di alto fusto da mettere a dimora, ecc. <sup>24</sup>.

Modalità costruttive:

- Facciate esterne: dovranno essere rifinite e pitturate con colori chiari, improntati alla massima semplicità (quali bianco, beige, ecc.); sono pertanto esclusi i rivestimenti in lamiera metallica e le superfici in cemento (anche di prefabbricati) non adeguatamente verniciati e rifiniti;
- Recinzioni: sono ammesse in muratura e parte metallica per un'altezza complessiva non superiore a m 2,50; sui lati prospicienti spazi pubblici, le parti in muratura non potranno comunque superare l'altezza max di m 1,00, fatti salvi eventuali pilastrini in corrispondenza di cancellate e dovranno essere realizzate in modo da garantire il max decoro dell'ambiente e rifinite con pittura o rivestimento, in tono con gli edifici di pertinenza, in ogni loro parte; esse saranno allineate ad una distanza non inferiore a ml 6,00 dalla linea di mezzera stradale e comunque a non meno di ml.2,00 dal ciglio stradale;
- Sistemazioni esterne: le pavimentazioni non potranno superare il 50% della Superficie Residua (SR=SF-SC) e saranno rifinite con opportuna cordolatura in pietra o cemento; la superficie a verde non potrà avere estensione inferiore al 50% della SR, sarà sistemata a prato e piantumata con cespugli, arbusti ed alberi d'alto fusto; questi ultimi nella quantità min di 1/50 mq di SR.

Nel caso di attività che comportino possibilità di inquinamento di qualunque tipo, il rilascio del permesso di costruire é subordinato alla presentazione di un progetto dettagliato degli impianti che, a norma delle vigenti leggi, dimostri la impossibilità di danni all'ambiente ai sensi del D.Lgs. n.152/2006.<sup>25</sup>

E' esclusa qualunque forma di stoccaggio o di accumulazione di materiali (di lavorazione, di commercio o residui) sulla SR affacciante verso strade pubbliche.

L'area dovrà essere realizzata quale ecologicamente attrezzata ai sensi dell'a Deliberazione di Giunta Regionale n.1122 del 10.10.2003 ed in particolare:

- essere dotate di un sistema coordinato di collegamenti a reti ed infrastrutture atte a garantire la prevenzione integrata dell'inquinamento dell'acqua, dell'aria e del terreno e di idonea strumentazione in grado di effettuare un costante monitoraggio delle emissioni in atmosfera;
- con possibilità di raggiungere agevolmente l'area;
- con accessibilità alle principali reti di comunicazione a livello regionale;

<sup>24</sup> in recepimento del parere espresso dalla Provincia di Chieti – Settore Urbanistica n.12979 del 08/04/14

<sup>25</sup> in recepimento del parere espresso dalla Provincia di Chieti – Settore Urbanistica n.12979 del 08/04/14

- con presenza di tutte le opere di urbanizzazione (energia elettrica, fognature industriali, impianti di depurazione, impianto smaltimento rifiuti);
- con sicurezza sotto i profili idrogeologici e ambientali;
- con presenza o previsione di un sistema coordinato di collegamenti a reti e ad infrastrutture, con particolare riferimento a:
  - a) rete di rilevazione di dati ambientali;
  - b) smaltimento rifiuti;
  - c) impianti di collettamento o depurazione della acque reflue;
  - d) impianto di collettamento e trattamento delle emissioni in forma singola o associata;
  - e) impianto di produzione o distribuzione dell'energia;

**Art.23      Bis      ZONA D2 RICETTIVA DI TIPO NATURALISTICO-AMBIENTALE<sup>26 27</sup>**

Tale zona é destinata alla realizzazione di ricettività collegata all'ambiente rurale;

In considerazione dello stato dell'urbanizzazione, in tale zona il piano si attua per mezzo di permesso di costruire diretto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Sm min = limite di zona;
- H max m 3,50;
- Dc min dai confini m 5,00;
- Df min m 10,00 o in aderenza;
- Ds dalle strade min. ml.20,00;
- Rc max 0,25;
- P min 30% della SU.

E' ammessa la costruzione sul confine di proprietà di edifici di servizio quali locali tecnologici per l'alloggiamento di centrali termiche, generatori e simili, cabine elettriche, tettoie per parcheggi, previo accordo con i confinanti.

Modalità costruttive:

- Coperture: nel caso di coperture con tetto a falde sono ammesse pendenze comprese tra il 30 ed il 40% e con manto finale in laterizio, sono esclusi tutti gli altri materiali;
- Gronde e pluviali: sono ammessi in rame o in altro materiale opportunamente verniciato;
- Infissi esterni: potranno essere realizzati in legno o in materiale metallico verniciato;
- Facciate esterne: la finitura sarà realizzata con muratura di pietra faccia a vista o con intonaci in malta cementizia colorati o tinteggiati in bianco, nelle tonalità del beige, con recupero delle colorazioni originali o secondo specifiche indicazioni dell'UTC; sono esclusi rivestimenti quali: piastrelle di qualunque tipo, listelli ceramici e non, rivestimenti in materiali sintetici quali rullati, graffiati in quarzo

<sup>26</sup> In accoglimento dell'osservazione n.20

<sup>27</sup> in recepimento del parere espresso dalla Provincia di Chieti – Settore Urbanistica n.12979 del 08/04/14

plastico, ecc., e quant'altro non direttamente riferibile alla tradizione costruttiva locale.

- Recinzioni e cancelli: non potranno superare l'altezza max di ml 2,00; l'eventuale parte in muratura prospiciente spazi pubblici non potrà essere più alta di m 0,60, con l'eccezione di pilastri per le cancellate; la parte superiore potrà essere realizzata in ferro verniciato (battuto o non, con disegni ispirati alla massima semplicità) o rete metallica in accordo con le colorazioni degli edifici; il loro allineamento sarà fatto secondo le indicazioni del progetto approvato e con la supervisione dell'UTC.
- Balconi e Ringhiere: dovranno essere rispettate le tipologie storiche riportate nel Piano del Colore e dell'arredo urbano. Essi dovranno essere comunque improntati alla massima semplicità e congruenza con l'intorno e con l'esistente.

Sono consentite le operazioni di sostituzione edilizia. In tal caso, ove vengano rispettati i criteri di cui all'art. 14, la relativa premialità, aumentata del 50%, potrà essere applicata al volume preesistente, da documentarsi con perizia giurata.

È consentita la copertura dei posti macchina con pensiline, completamente aperte, da realizzarsi in legno o altro materiale idoneo.

#### **Art.22**      **ZONE AGRICOLE, DISPOSIZIONI GENERALI**

L'individuazione delle diverse zone agricole è evidenziata nella tavola di piano in scala 1: 5.000.

La loro utilizzazione è assoggettata, in via generale, alle disposizioni di legge nazionale e regionale con particolare riferimento a quelle del tit. VII, LR 18/83 e succ. mod. e integrazioni.

La perimetrazione delle stesse corrisponde alla individuazione di differenti caratteristiche geo-morfologiche, di pregio paesaggistico-ambientale, di particolare possibilità di sviluppo dell'attività agrituristica.

E' consentita la sopraelevazione anche per quegli edifici che abbiano una distanza dai confini e dalle strade minore di quella prescritta salvaguardando, comunque, le distanze minime preesistenti.

Sono considerati manufatti connessi alla conduzione del fondo: i ricoveri per attrezzi, macchinari e per gli animali, gli impianti fissi di protezione dei prodotti, i silos e le altre opere di stoccaggio, gli impianti energetici, di irrigazione e di smaltimento. Tali manufatti possono essere realizzati anche indipendentemente dalla presenza di edifici con destinazione residenziale. Per tali manufatti è consentita una superficie utile corrispondente ad un indice max di mq. 0,015/mq. fino ad un massimo di 300 mq.. Non è soggetta a tali limitazioni la realizzazione di serre e di coperture stagionali destinata a proteggere le colture per le quali non è necessaria nessuna autorizzazione o permesso di costruire da parte del comune.



Ai sensi dell'art. 69 della L.R. 18/83 testo in vigore, laddove opportunamente censiti,<sup>28</sup> gli edifici abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole, possono essere riconvertiti e destinati ad uso residenziale e/o turistico.

Onde promuovere lo sviluppo di una zootecnia e di una agricoltura di qualità, che ben si sposa con le caratteristiche ambientali dell'intera zona, occorrerà provvedere, nella fase di gestione del piano, alla predisposizione di una Scheda di Interesse specifica che esplori la reale possibilità socio-economica e strutturale di una gestione zootecnica e di trasformazione dei prodotti derivati basata sulla qualità e sul pascolo allo stato brado.

**Art.23** **NUCLEI RURALI DI RECUPERO**

L'analisi del territorio comunale ha messo in evidenza la presenza significativa di una serie di nuclei rurali di interesse storico facilmente riconducibili agli insediamenti di presidio agricolo connessi con i possedimenti dell'Abbazia attraverso una rete di percorsi di interconnessione di primo livello legata all'abbazia stessa, al centro storico, ed ai mulini ad acqua.

I nuclei individuati sono complessivamente n. 7 sparsi in tutto il territorio:

- 01- C/da Calazzotto
- 02- C/da Selva/1
- 03- C/da Selva/2
- 04- C/da Laruccia
- 05- C/da Gallo/1
- 06- C/da Gallo/2
- 07- C/da Ciclone

Tali nuclei sono stati oggetto di studio particolareggiato onde poterne valorizzare i caratteri peculiari e ricondurli al loro antico assetto socializzante.

Ne sono scaturiti piani di recupero che analizzando la loro struttura aggregativa ed edilizia hanno individuato le destinazioni, le tipologie, lo stato di conservazione, gli elementi di pregio e le superfetazioni, consentendo così di focalizzare l'attenzione sugli interventi necessari per il recupero complessivo dell'impianto nel rispetto delle norme sovraordinate.

A detti piani si rimanda per la norma specifica.

Gli incrementi volumetrici previsti in tali ambiti (sopraelevazioni, riallineamenti) dovranno essere preventivamente verificati ed attuati in riferimento alle inderogabili disposizioni di cui al D.M. n. 1444/1968, in particolare per quanto attiene densità edilizia, altezze e distanze, di cui agli artt. n. 7, 8 e 9 (10 ml. tra pareti finestrate, ecc.), ed altresì tenendo

<sup>28</sup> in recepimento del parere espresso dalla Provincia di Chieti – Settore Urbanistica n.12979 del 08/04/14



conto delle correlate dotazioni di spazi a parcheggio da assicurarsi anche in relazione alle destinazioni d'uso insediabili (parcheggi pertinenziali ai sensi della L. n. 122/1999).<sup>29</sup>

Gli scarichi civili, ove non conferibili alla pubblica fognatura, dovranno essere convogliati ad un impianto con stadio primario (Imhoff) e secondario (biofiltro a fitodepurazione) di depurazione ed annessa vasca di accumulo con valenza di conservazione della biodiversità delle zone umide.

#### **Art.24 EDIFICI ISOLATI DI PREGIO**

L'analisi del territorio comunale ha pure messo in evidenza la presenza significativa di una serie di fabbricati isolati di presidio agricolo che presentano notevoli caratteristiche tipologiche e materiche, ma che sono ormai abbandonati e destinati ad un rapido decadimento in quanto non più necessari alle esigenze delle aziende agricole.

Allo scopo di garantire la presenza antropica di presidio territoriale, oltre alle attività agrituristiche, per tali edifici è possibile la destinazione residenziale, indipendentemente dalla superficie agricola asservita.

Per tali edifici, nel rispetto dei limiti dell'altezza esistente, di distanza definita per la zona, e di rispetto rigoroso della tipologia e delle caratteristiche materiche dell'esistente, sono ammessi ampliamenti, un tantum, indipendentemente dalla dimensione della SF, secondo i criteri di cui all'art.43

Per i casolari isolati individuati dal P.R.E., ricadenti nel territorio del Parco Nazionale della Majella, sono ammessi gli interventi disciplinati dall'art. 8 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco, secondo le indicazioni gestionali contenute nello Schema Direttore allegato al Piano medesimo.<sup>30</sup>

#### **Art.25 ZONA E1 AGRICOLA NORMALE**

E' definita come tale quella zona agricola che per caratteristiche geo-pedologiche, chimiche e di dotazioni infrastrutturali riveste un ruolo determinante per l'economia comunale e di zona.

In essa l'edificazione è disciplinata dagli artt. 68 e segg. della LR 70/95.

Al fine di tutelarne la destinazione agricola, nel caso di nuova costruzione residenziale, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla presentazione di dichiarazione sul tipo dell'attività aziendale e sulle prospettive di sviluppo.

L'edificazione residenziale è altresì assoggettata ai seguenti limiti:

- Sm ha 1,00; è fatta salva per i coltivatori agricoli a titolo principale la possibilità di utilizzare la facoltà dell'accorpamento e di

<sup>29</sup> in recepimento del parere espresso dalla Provincia di Chieti – Settore Urbanistica

<sup>30</sup> Nota aggiunta come da parere rilasciato dall'Ente Parco Nazionale della Majella, con n. di protocollo 6146 del 02.07.2012.

localizzazione di nuovi edifici su lotti aventi dimensione inferiore alla suddetta Sm;

- H ml 7,50;
- Dc ml 5,00 o 0 in aderenza ad altro edificio;
- Df ml 10,00 o in aderenza;
- Ds da strade interpoderali, vicinali e comunali. come da Regolamento Edilizio comunale;
- Ds dalle altre strade pubbliche secondo il DPR 495/92 così, come modificato dal DPR 147/93.

È consentita la realizzazione di edifici destinati ad attività artigianali e di servizio direttamente connesse con l'esercizio dell'agricoltura, quali officine per la manutenzione dei macchinari agricoli, depositi di concimi, ecc.. nei limiti del rapporto ammesso per manufatti connessi alla conduzione del fondo.

Modalità costruttive (ove consentito dal PRP):

**Coperture:** per gli edifici residenziali sono ammesse coperture con tetto a falde e con manto finale in laterizio, sono esclusi tutti gli altri materiali; sono ammesse coperture piane per la realizzazione di terrazze e per la copertura di locali tecnici e accessori nel limite del 30% della SC totale;

**Gronde e pluviali:** sono ammessi in rame o in altro materiale opportunamente verniciato nei colori verde scuro, testa di moro o in quello dell'eventuale paramento esterno;

**Facciate esterne:** la finitura delle facciate esterne sarà realizzata o in muratura di pietra locale o con intonaci in malta cementizia colorati in accordo con il piano del colore; sono esclusi rivestimenti in piastrelle di qualunque tipo, listelli ceramici e non, ecc.; sono altresì esclusi rivestimenti in materiali sintetici (quali rullati, graffiati in quarzo plastico, ecc.) ed in altri materiali non direttamente riferibili alla tradizione costruttiva locale;

**Infissi esterni:** potranno -essere realizzati in legno o - in altro materiale metallico purchè opportunamente verniciato;

**Pavimentazioni esterne:** le pavimentazioni esterne saranno realizzate prevalentemente con sistemi permeabili (cioè con sottofondo in sabbia, pietrisco, ecc.) e con lastricati o mattonati posati senza cementazione); sono ammesse pavimentazioni non permeabili (asfalto, cemento, ecc.) per una superficie non superiore al 50% della SC;

**Recinzioni e cancelli:** le recinzioni ed i cancelli non potranno superare l'altezza max, di ml.2,00; l'eventuale muratura, per le parti prospicienti spazi pubblici, da realizzarsi con le modalità sopra descritte per gli edifici, potrà avere altezza max di ml 0,60; la parte superiore potrà essere realizzata in rete metallica o in ferro (battuto o non) verniciati nei colori usati per le altre finiture (gronde, infissi esterni, ecc.); è esclusa

l'utilizzazione di prefabbricati cementizi di qualunque tipo nonchè, per la muratura di base, l'uso di cemento armato facciavista; l'allineamento di dette recinzioni dovrà essere preventivamente concordato con l'UTC.

**Art.26 ZONA E2 AGRICOLA SPECIALE**

E' definita come tale quella zona agricola che per il diretto rapporto con le aree del parco, gli agglomerati urbani e con le visuali degli stessi riveste un carattere di particolare importanza.

In essa l'edificazione è disciplinata dagli artt. 68 e segg. della LR 18/83 e succ. mod. e integrazioni.

Al fine di tutelarne la destinazione agricola, nel caso di nuova costruzione residenziale, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla presentazione di adeguata documentazione sul tipo dell'attività aziendale e sulle prospettive di sviluppo.

L'edificazione residenziale è altresì assoggettata ai seguenti limiti:

Sm ha 3,00;

Distanza dai confini delle zone urbane min ml 100;

H ml 3,50;

Dc ml 5,00;

Df ml 10,00;

Ds da strade interpoderali, vicinali e comunali come da Regolamento Edilizio comunale;

Ds dalle altre strade pubbliche secondo il DPR 495/92 così come modificato dal DPR 147/93.

Per la realizzazione di manufatti connessi alla conduzione del fondo, quest'ultimo deve avere una consistenza di almeno 10.000 mq.

È esclusa la possibilità di accorpamento della capacità edificatoria di altri terreni della stessa azienda localizzati o no nella stessa zona omogenea.

Dovranno essere previsti interventi di ingegneria naturalistica (attraversamenti ipogei trasversali all'asse stradale per la fauna minore) per garantire la biopermeabilità delle strade in progetto.

Per le modalità costruttive vale quanto definito per la zona E1.

**Art.27 ZONE F - STANDARD URBANISTICI**

La quantità di aree da destinarsi a spazi pubblici non potrà essere in ogni caso inferiore ai totali previsti, pur ammettendosi una diversa distribuzione per categorie di servizio, dettata dalla necessità di soddisfare le esigenze della collettività. Tali scelte dovranno avvenire nell'ambito della programmazione annuale e/o pluriennale delle OO.PP. o all'atto dell'approvazione dei progetti specifici relativi.

**Art.28 ZONA F1 VERDE PUBBLICOATTREZZATO/PARCO URBANO**

Tali aree sono destinate alla ricreazione, al gioco, allo sport leggero ed al miglioramento del decoro ambientale; la loro dislocazione è tale da consentire la più agevole accessibilità dalle zone residenziali o comunque destinate all'insediamento di nuclei abitativi.

In tale area sono anche collocate aree destinate allo scambio modale per la fruibilità della mobilità lenta.

Le sistemazioni delle aree saranno realizzate con fondo a prato e con il rispetto dell'indice di piantumazione minimo di 80 alberi d'alto fusto per ha. L'arredo delle airole dovrà essere costituito da essenze officinali tipiche dei luoghi (Ginestra, lavanda, timo, rosmarino, ecc...).

La progettazione, i materiali e le finiture di tutti gli impianti dovranno essere rispondenti alle caratteristiche imposte dalla vigente legislazione in materia e assicurare il miglior rapporto con l'ambiente naturale, con le visuali e con le esigenze di decoro e di funzionalità delle opere pubbliche.

All'interno di dette aree è consentita comunque la realizzazione di impianti sportivi leggeri quali piste ciclabili, campi da bocce, ecc..

Eventuali camminamenti pedonali potranno essere attrezzati con la posa in opera di lastre in cemento o pietra naturale di dimensione non superiore a cm 70 x 70; sono vietate pavimentazioni di genere diverso.

E' consentita la realizzazione di impianti di illuminazione adeguatamente ambientati; è altresì consentita la collocazione di panche ed altri elementi di arredo.

**Art.29 ZONA F2: PARCO ARCHEOLOGICO - LA FONTE**

Tale zona è destinata alla realizzazione di un parco Archeologico direttamente connesso con gli importanti ritrovamenti di epoca romana e volto alla valorizzazione degli stessi.

Potranno essere realizzati sentieri attrezzati con materiale leggero e facilmente amovibile e posti di ristoro di dimensioni contenute interconnessi con le attività turistiche.

La progettazione, i materiali e le finiture di tutti gli impianti dovranno essere rispondenti alle caratteristiche imposte dalla vigente legislazione in materia e assicurare il miglior rapporto con il sito archeologico, con l'ambiente naturale, con le visuali e con le esigenze di decoro e di funzionalità delle opere pubbliche.

**Art.30 ZONA F3 PARCO FLUVIALE-LACUALE DELL'AVENTINO**

Tale zona é destinata alla realizzazione di un parco fluviale direttamente connesso con il paesaggio agricolo e volto alla valorizzazione del corso d'acqua e delle sue caratteristiche.

Potranno essere realizzati sentieri attrezzati, punti di ristoro, aree attrezzate per il gioco e lo sport all'aperto, aree pic-nic e campeggio, interconnessi con le attività naturalistiche con materiale leggero e facilmente amovibile.

Le costruzioni dovranno essere improntate alla massima semplicità ed essere facilmente amovibili.

Gli interventi ammessi dovranno rispettare i seguenti limiti:

UT max 10%;

H max m 3,50;

P min 15% della ST;

Df m 10,00;

Dc min m 10,00;

Ds min m 20,00 da s.s. e s.p.; m 7,50 da s.c.;

Ip min 100/ha.

Dette zone saranno realizzate con sistemazione di almeno l'80% del fondo a prato e per il resto con pavimentazioni leggere e permeabili con elementi modulari da allocare senza necessità di sottofondi cementizi.

All'interno di dette aree é consentita la realizzazione di impianti sportivi leggeri quali piste, campi da bocce, ecc.

E' vietata la costruzione di opere murarie o in cemento armato, tranne quelle strettamente necessarie all'appoggio dei manufatti di servizio; eventuali camminamenti potranno essere attrezzati con pavimentazioni allocate senza sottofondo di malta cementizia.

E' consentita la realizzazione di impianti di illuminazione adeguatamente ambientati; è altresì consentita la collocazione di panche ed altri elementi di arredo mobile assimilabili.

La progettazione, i materiali e le finiture di tutti gli impianti dovranno essere tali, a giudizio dell'UTC da assicurare il miglior rapporto con l'ambiente naturale, con le visuali e con le esigenze di decoro e di funzionalità delle opere.

Lo smaltimento delle acque reflue dovrà avvenire nel rispetto delle norme nazionali e regionali antinquinamento; se necessario, in mancanza di apposito impianto di depurazione o di possibilità d'immissione nella rete fognante comunale, per mezzo di fosse a tenuta e comunque evitando ogni contaminazione dei corsi d'acqua.

Nella zona, ove ritenuta coerente con le presenti disposizioni e non in contrasto con altri provvedimenti in atto, il Sindaco potrà autorizzare di anno in anno le attività di campeggio, verificato il rispetto dei regolamenti e delle leggi vigenti.

La progettazione, i materiali e le finiture di tutti gli impianti dovranno essere rispondenti alle caratteristiche imposte dalla vigente legislazione in materia e assicurare il miglior rapporto con l'ambiente naturale, con le

visuali e con le esigenze di decoro e di funzionalità delle opere pubbliche.

Il tutto in modo che venga assicurato alle fasce di rispetto fluviale il senso e ruolo di corridoio biologico di connessione (Tav. A2.1 del P.T.C.P.). <sup>31</sup>

**Art.31 ZONA F4 ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE**

In tale zona sono ammessi interventi per la realizzazione o la trasformazione di strutture di interesse generale secondo la natura e le funzioni specifiche.

**Art.32 ZONA F5 ATTREZZATURE SCOLASTICHE**

Tale zona è destinata al completamento o alla realizzazione di nuove strutture scolastiche nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, in campo nazionale e regionale.

**Art.33 ZONA F6 - PARCHEGGI PUBBLICI**

Tale zona è destinata alla realizzazione di parcheggi pubblici; le stesse saranno altresì attrezzate con alberature ed altre sistemazioni idonee ad assicurare una buona qualità ambientale e la compatibilità con l'ambiente circostante.

**Art.34 ZONA F7 - PARCO DELLO SPORT E DELL'ENERGIA**

Tali aree, baricentriche e di connessione tra le unità urbanistiche del territorio, sono destinate oltre che alla ricreazione, al gioco, allo sport leggero ed al miglioramento del decoro ambientale, alla localizzazione di impianti di produzione e/o recupero energetico da fonti alternative; la loro dislocazione è tale da consentire la più agevole accessibilità sia dalle zone residenziali comunali che dai territori esterni.

La progettazione, i materiali e le finiture di tutti gli impianti dovranno essere rispondenti alle caratteristiche imposte dalla vigente legislazione in materia e assicurare il miglior rapporto con l'ambiente naturale, con le visuali e con le esigenze di decoro e di funzionalità delle opere pubbliche.

Esse saranno realizzate con sistemazione del fondo a prato e con il rispetto dell'indice di piantumazione minimo di 80 alberi d'alto fusto per ha.

All'interno di dette aree è consentita comunque la realizzazione di impianti sportivi leggeri quali piste, campi da bocce, ecc..

<sup>31</sup> in recepimento del parere espresso dalla Provincia di Chieti – Settore Urbanistica n.12979 del 08/04/14



Eventuali pavimentazioni potranno essere realizzate con la posa in opera di lastre pietra naturale o in cemento tali da assicurare il miglior rapporto con l'ambiente naturale, con le visuali e con le esigenze di decoro e di funzionalità delle opere pubbliche; sono vietate pavimentazioni di genere diverso salvo che per i percorsi ciclabili. E' consentita la realizzazione di impianti di illuminazione adeguatamente ambientati e di recinzioni leggere; è altresì consentita la collocazione di panche ed altri elementi di arredo. destinata alla realizzazione di parcheggi pubblici; le stesse saranno altresì attrezzate con alberature ed altre sistemazioni idonee ad assicurare una buona qualità ambientale e la compatibilità con l'ambiente circostante.

**Art.35 ZONA F8 - ATTREZZATURE TECNOLOGICHE**

La zona è destinata all'impianto di depurazione esistente ed alle sue eventuali integrazioni, oltre che alle altre attrezzature tecnologiche (serbatoi, partitori, prese, ecc.) nel rispetto delle vigenti leggi nazionali e regionali.

**Art.36 ZONA G1 AREA AD ELEVATO VALORE AMBIENTALE (PARCO)**

Tutta la zona G1 ricadente nel territorio del Parco Nazionale della Majella è regolamentata dalle disposizioni del Piano del Parco. In particolare gli interventi ammessi sono disciplinati, a seconda della zona del Piano del Parco interessata, rispettivamente dall'art. 6 (Zone A - Aree di Riserva integrale) e dall'art. 8 (Zone C - Aree di protezione) secondo le indicazioni gestionali contenute nello Schema Direttore allegato al Piano stesso.<sup>32</sup>

**Art.37 ZONA G2 VERDE DI RISPETTO**

Sono definite come tali quelle zone agricole che per il diretto rapporto con gli agglomerati urbani e con le visuali degli stessi rivestono un carattere di particolare importanza.

In tali zone è vietata la costruzione di qualunque edificio, opera muraria, pavimentazione impermeabile o recinzione.

L'eventuale abbattimento di alberi ad alto fusto (di altezza sup. a m 3) è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte del Corpo Forestale dello Stato, trasmessa al Comune almeno sette giorni prima del taglio.

**Art.38 ZONA G3 ATTREZZATURE COMPLEMENTARI ALLA RESIDENZA**

<sup>32</sup> Articolo sostituito in osservanza del parere espresso dall'Ente Parco Nazionale della Majella, con n. di protocollo 6146 del 02.07.2012.

Sono definite come tali quelle zone caratterizzate da piccoli edifici di servizio alle residenze viciniore storicamente in esse localizzati e perciò rivestono un carattere di complementarietà alle stesse.

In tali zone è permesso il completamento della schiera edilizia con la costruzione di piccoli edifici di servizio (rimesse), allineati planimetricamente ed in altezza con gli edifici viciniore esistenti. È permessa la costruzione in aderenza.

Per tutte le altre disposizioni valgono quelle definite per la zona agricola E1.

È altresì fatta salva la possibilità, per gli edifici esistenti, di esecuzione di interventi di ordinaria, straordinaria manutenzione e risanamento igienico (lett. a,b,c,d art.30 L.R. 18/83 testo in vigore) oltre che l'adeguamento alle modalità costruttive della zona E1.

**Art.39 ZONA G4 - ATTREZZATURE DI INTERESSE TURISTICO-CULTURALE**

Riguarda l'area direttamente correlata con il sito Archeologico in località La Fonte.

Potranno essere realizzati sentieri attrezzati con materiale leggero e facilmente amovibile e posti di ristoro e di servizio di dimensioni contenute interconnessi con le attività turistiche.

La progettazione, i materiali e le finiture di tutti gli impianti dovranno essere rispondenti alle caratteristiche imposte dalla vigente legislazione in materia e assicurare il miglior rapporto con il sito archeologico, con l'ambiente naturale, con le visuali e con le esigenze di decoro e di funzionalità delle opere pubbliche.

**Art.40 ZONA G5- AREA CIMITERIALE**

La zona è destinata alla realizzazione delle opere e degli impianti funerari nel rispetto della specifica legislazione vigente.

**Art.41 ZONA G6- DI RISPETTO CIMITERIALE**

In tale zona, come graficamente definita nelle tavole, ai sensi della legislazione sovraordinata (art.338 T.U. leggi sanitarie, di cui al R.D. 27.07.1934 n.1265 così come modificato dal comma 1 dell'art.28 della legge 166/2002) sono ammessi gli interventi previsti dai commi 5 e 7 del succitato art.338.

**Art.42 ZONA G7- RECUPERO DETRATTORI AMBIENTALI**

La definitiva chiusura dell'attività zootecnica ha lasciato aperto il problema della riqualificazione ambientale dell'area così come individuata nella tavola.

Nell'area perimetrata, con successivi accordi pubblico-privato a cui si rimanda, si potranno mettere in azione procedure di programma integrato di intervento che, in un sistema perequativo, permettano il completo risanamento dell'area.

La situazione al contorno non condiziona la scelta sugli indirizzi della destinazione d'uso che, pur se preferibilmente orientata verso il turistico-ricettivo, potrebbe anche conservare, in tutto o in parte, la destinazione produttiva. Condizionante, invece, è l'indirizzo volto alla mitigazione degli attuali effetti sull'unità di paesaggio per cui è essenziale quanto segue:

La particolare visibilità del sito e la sua relazione con lo skyline del colle ospitante l'abitato storico impongono linee guida volte al recupero dell'integrità del pendio con opere di sistemazione del terreno e piantumazione.

Particolare cura dovrà essere posta nel correlare le piantumazioni necessarie con l'area circostante.

Le essenze dovranno essere di riferimento autoctono e le sistemazioni dovranno tener conto della necessaria continuità dei corridoi ecologici. Per le siepi dovranno essere preferite essenze arbustive sempreverdi autoctone a produzione di bacche e frutti per l'accoglimento e l'alimentazione dell'avifauna locale.

Gli scarichi civili, ove non conferibili alla pubblica fognatura, dovranno essere convogliati ad un impianto con stadio primario (Imhoff) e secondario (biofiltro a fitodepurazione) di depurazione ed annessa vasca di accumulo con valenza di conservazione della biodiversità delle zone umide.

#### **Art.43** *EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI*

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PRE, ivi compresi quelli diruti, con esclusione di quelli ricadenti in zone con apposita disciplina (Parco), in quelle soggette a vincolo paesistico di categoria "A" (a norma del vigente PRP), ed in Centro Storico, realizzati nel rispetto delle vigenti leggi o condonati a questa stessa data, in contrasto con le definizioni normative e grafiche di zona del presente PRE, è ammesso, a tantum, l'ampliamento della SU abitabile entro i seguenti limiti, fino ad un max assoluto di 120 mq:

- per gli edifici con SU abitabile minore di 100 mq, 50% max;
- per gli edifici con SU abitabile minore di 200 mq, 30% max;
- per gli edifici con SU abitabile superiore a 200 mq, 20% max.

Tali ampliamenti potranno essere usufruiti per ciascun edificio solo per mezzo di un'unica richiesta di permesso di costruire, anche nel caso di edifici con proprietà frazionata.

E' altresì consentito, previo rilascio di apposito permesso di costruire e con le eccezioni di cui al primo comma, il completamento di strutture edilizie già regolarmente assentite, nei limiti quantitativi del progetto originario; gli

edifici così completati non possono usufruire dei suddetti ampliamenti "una tantum".

Per gli edifici che ricadono entro le fasce di rispetto stradale detti ampliamenti sono consentiti senza superare l'allineamento esistente.

Gli ampliamenti di cui sopra sono consentiti solo per effettive esigenze e se valutati in relazione al locus, alla quantità tipo-morfologica degli edifici, alla possibilità implementativa determinata dagli spazi di relazione, ai distacchi ed agli standard.<sup>33</sup>

Per tutte le altre disposizioni valgono quelle definite per la zona agricola E1.

#### **Art.44      *DISTRIBUTORI DI CARBURANTE***

E' ammessa la costruzione di nuove stazioni di servizio, eventualmente dotate di punto di ristoro.

Ogni nuova realizzazione dovrà essere attuata nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, nazionali e regionali.

Gli ampliamenti o le nuove costruzioni, strettamente connessi all'attività del rifornimento, dell'assistenza, del piccolo commercio e della ristorazione, saranno ammessi nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

- UF max 15%;
- H max m 5,00;
- Ds min m 10,00;
- Df m 10;
- Dc min m 5;

L'ampliamento degli impianti a ridosso delle strade di traffico comporterà, previa acquisizione del nulla-osta concesso dall'Ente proprietario della strada, la realizzazione di adeguate corsie di accelerazione e di decelerazione, di larghezza non inferiore ai m 3,5 e non superiore ai m 5, anche in deroga alla dimensione consentita dei fronti stradali e ferme restanti le altre disposizioni.

Il tutto in coerenza con le vigenti norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ed in particolare con la vigente L.R. n.10/2005 "Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete carburanti", comunque nel rispetto piano della rete carburanti di competenza comunale, a cui si fa espresso riferimento.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> in recepimento del parere espresso dalla Provincia di Chieti – Settore Urbanistica n.12979 del 08/04/14

<sup>34</sup> in recepimento del parere espresso dalla Provincia di Chieti – Settore Urbanistica n.12979 del 08/04/14